

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 29846 Anno 2019**

**Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA**

**Relatore: BINENTI ROBERTO**

**Data Udiienza: 26/03/2019**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

BRIOUK SALOUH, nato il 17/06/1971

CIARDIELLO GIUSEPPE, nato ad Avellino il 27/11/1984

D'ALBENZIO CLEMENTE, nato a Maddaloni il 04/12/1955

D'ALBENZIO GIORGIO, nato a Maddaloni il 22/05/1960

DE MATTEO ANGELO, nato a Cervino il 14/12/1958

ESPOSITO ANTONIO, nato a Maddaloni il 24/06/1978

FERRARO MICHELE, nato a Maddaloni il 23/11/1983

FERRARO VINCENZO, nato a Maddaloni il 24/02/1982

FRANCESCHETTI VITTORIO EMANUELE, nato a Maddaloni il 04/05/1990

MAGLIOCCA PASQUALE, nato in Germania il 22/08/1976


MAIETTA ARCANGELO, nato a Maddaloni il 08/08/1987

NUZZO PASQUALE, nato a Maddaloni il 29/07/1963

avverso la sentenza del 16/10/2017 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;



udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso: per l'inammissibilità dei ricorsi di Briouk Salouh, Ciardiello Giuseppe, D'Albenzio Clemente, Esposito Antonio, Ferraro Michele, Ferraro Vincenzo, Franceschetti Vittorio Emanuele, Maietta Arcangelo, Nuzzo Pasquale; per il rigetto dei ricorsi di D'Albenzio Giorgio, De Matteo Angelo e Magliocca Pasquale;

uditi l'Avv. Nello Sgambato per Ferraro Michele, l'Avv. Vincenzo Domenico Ferraro per Esposito Antonio, Ferraro Michele, Ferraro Vincenzo e Maietta Arcangelo, l'Avv. Giusida Sanseverino (sostituto processuale dell'Avv. Dario Vannetiello) per Ciardiello Giuseppe, l'Avv. Pietro Romano per Nuzzo Pasquale, l'Avv. Romolo Vignola e l'Avv. Giovanni Aricò per Magliocca Pasquale, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente proposti nell'interesse degli imputati.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato, per quanto qui di interesse, quella emessa in primo grado a seguito di giudizio abbreviato, relativamente all'affermazione della colpevolezza di

- D'Albenzio Giorgio, Ciardiello Giuseppe, Magliocca Arcangelo, Nuzzo Pasquale e Maietta Arcangelo in ordine al reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. ascritto al capo a), ritenuta l'ipotesi del secondo comma per D'Albenzio Giorgio e per tutti l'aggravante prevista dal quarto comma del medesimo articolo;

- D'Albenzio Clemente, D'Albenzio Giorgio e Ferraro Michele in ordine al reato di tentata estorsione in danno di Valentino Alfonso loro ascritto al capo c);

- Esposito Antonio, Ferraro Vincenzo e D'Albenzio Giorgio in ordine al reato di estorsione in danno dei titolari della rivendita di auto Migliore ascritto al capo s);

- Ciardiello Giuseppe, Ferraro Michele, Magliocca Pasquale e Nuzzo Pasquale in ordine al reato di tentata estorsione in danno di Tedesco Giovanni loro ascritto al capo g);

- Ciardiello Giuseppe in ordine al reato di estorsione in danno di Diezzo Domenico ascrittogli al capo j);

- Ciardiello Giuseppe e Nuzzo Pasquale in ordine al reato di tentata estorsione in danno di Coppola Antonio loro ascritto al capo l);

- Ferraro Michele e Magliocca Pasquale in ordine al reato di tentata estorsione in danno di De Monaco Guido loro ascritto al capo i);



- Ferraro Michele e Magliocca Pasquale in ordine al reato di estorsione in danno di Coppola Antonio loro ascritto al capo k);
- Nuzzo Pasquale in ordine al reato di tentata estorsione in danno di Vigliotta Aniello ascrittogli al capo p);
- De Matteo Angelo in ordine al reato di estorsione in danno di Esposito Salvatore ascrittogli al capo ee);
- Ciardiello Giuseppe, Ferraro Michele, Nuzzo Pasquale e Magliocca Pasquale in ordine al reato di tentata estorsione in danno di Razzano Domenico loro ascritto al capo m);
- Ferraro Michele e Magliocca Pasquale in ordine al reato di tentata estorsione in danno di Tramontano Carmine loro ascritto al capo n);
- Ciardiello Giuseppe e Nuzzo Pasquale in ordine al reato di tentata estorsione in danno dei fratelli Carfora loro ascritto al capo y);
- Nuzzo Pasquale in ordine al reato di tentata estorsione in danno di Ventrone Luciano ascrittogli al capo w);
- Ferraro Michele e Magliocca Pasquale in ordine al reato di tentata estorsione in pregiudizio di Izzo Antonio loro ascritto al capo v);
- Magliocca Pasquale in ordine al reato di tentata estorsione in pregiudizio di Esposito Salvatore ascrittogli al capo ff);
- Ciardiello Giuseppe e Nuzzo Pasquale in ordine al reato di estorsione in pregiudizio di Spalliero Domenico loro ascritto al capo dd);
- Ciardiello Giuseppe e Nuzzo Pasquale in ordine al reato di tentata estorsione in pregiudizio di Tavone Pasquale loro ascritto al capo gg);
- Ciardiello Giuseppe e Nuzzo Pasquale in ordine al reato di tentata estorsione in danno di De Lucia Michele loro ascritto al capo hh).

Per tutti i suddetti reati di tentata estorsione ed estorsione sono state ritenute le aggravanti della minaccia commessa da più persone riunite e/o da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., nonché quella prevista dall'art. 7 legge n. 203 del 1991, per avere commesso il fatto sia avvalendosi del metodo mafioso, sia al fine di agevolare l'associazione mafiosa.

Inoltre, è stata affermata la colpevolezza di

- Franceschetti Vittorio Emanuele e Briouk Salouh in ordine al reato di cui all'art. 74 d. P. R. n. 309 del 1990 loro ascritto al capo ii), con l'aggravante prevista dall'art. 7 legge n. 203 del 1991 solo per il primo;
- Briouk Salouh in ordine al reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ascrittigli ai capi ll), mm) e nn);
- Franceschetti Vittorio Emanuele in ordine al reato di cui all'art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990 ascrittigli ai capi oo), pp), qq) e rr).

A questi ultimi due imputati sono state concesse le attenuanti generiche.




7

Previo riconoscimento della continuazione fra i reati rispettivamente ascritti agli imputati, si è pervenuti all'irrogazione delle seguenti pene: per Briouk Salouh anni cinque di reclusione; per Ciardiello Giuseppe anni dieci di reclusione ed euro diecimila di multa; per D'Albenzio Clemente anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa; per D'Albenzio Giorgio anni dieci di reclusione; per De Matteo Angelo anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro ottocento di multa; per Esposito Antonio anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa; per Ferraro Michele anni otto di reclusione ed euro seimila di multa; per Ferraro Vincenzo anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa; per Franceschetti Vittorio Emanuele anni sei e mesi sei di reclusione; per Magliocca Arcangelo anni sedici di reclusione ed euro dodicimila di multa; per Maietta Arcangelo anni sei di reclusione; per Nuzzo Pasquale anni dodici, mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa.

2. Le imputazioni focalizzano l'attività di una compagine camorristica operante a Maddaloni e nei paesi vicini e ritenuta aggregata al clan di Marcanise facente capo ai fratelli Belforte, nell'ambito di un sistema di ripartizione delle zone di controllo e delle attribuzioni e, di conseguenza, di distribuzione degli utili derivanti in particolare dall'attività estorsiva e da quella di spaccio, in forma organizzata, di sostanze stupefacenti del tipo hashish. Dalla realizzazione di tali interessi associativi, tramite specifiche condotte attribuite agli imputati, nascono le contestazioni che si aggiungono a quella del delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. Le iniziative estorsive considerate nei numerosi capi di imputazione riguardano richieste di denaro rivolte a operatori economici, eccezion fatta per il capo s) laddove la pretesa estorsiva, configurata come rivolta nei confronti dei titolari della ditta Migliore, concerne la consegna di un'auto posta in vendita.

I Giudici di merito hanno ritenuto provate le accuse di cui sopra valorizzando un composito quadro di risultanze processuali, costituito dall'esito di servizi di intercettazioni, da dichiarazioni di collaboratori già inseriti nello stesso contesto associativo (si tratta di Farina Antonio, Martino Nicola e Belgiorno Massimo cui si sono aggiunti nel corso del giudizio di appello i coimputati Lombardi Michele e La Manna Juri), da annotazioni cartacee rinvenute in possesso di Magliocca Pasquale (considerate una sorta di "libro mastro" del racket del "pizzo" attuato dal clan), da dichiarazioni di alcune delle persone offese e da altri accertamenti di polizia.

La sentenza di secondo grado ha respinto le doglianze mosse tramite gli atti di appello, confermando la ricostruzione intervenuta in primo grado per quanto attiene all'affermazione della responsabilità dei suindicati imputati, salvo che per Briouk Salouk limitatamente all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge



n. 203 del 1991 in relazione all'imputazione di cui al capo ii). Solo per quest'ultimo e per Franceschetti, a seguito del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, è sopraggiunta in appello la riduzione della pena inflitta in primo grado, mentre sono state rigettate le richieste di concessione di dette attenuanti e le altre sul trattamento sanzionatorio avanzate dai restanti imputati.

3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti i suindicati imputati per i motivi che saranno meglio indicati nel «considerato in diritto», accorpendo per ciascun ricorrente l'esposizione dei motivi a quella delle valutazioni che vanno adottate in ordine alla loro inammissibilità o infondatezza.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti nell'interesse di Franceschetti Vittorio Emanuele e Briouk Salouh debbono essere dichiarati inammissibili, mentre i restanti ricorsi, poiché nel complesso infondati, vanno rigettati, per le ragioni di seguito illustrate.

#### 2. Ciardiello Giuseppe

2.1. E' stato ritenuto responsabile dei seguenti reati unificati per continuazione: associazione di tipo mafioso ascritto al capo a), esclusa l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. e ritenuta invece quella di cui al quarto comma stesso articolo; tentata estorsione in danno di Coppola Antonio ascritta al capo l), in danno di Razzano Domenico ascritta al capo m), in danno dei fratelli Carfora ascritta al capo y), in danno di De Lucia Michele ascritta al capo hh); estorsione in danno di Spalliero Domenico ascritta al capo dd); con le aggravanti contestate per le estorsioni e tentate estorsioni.

Gli è stata inflitta la pena di anni dieci di reclusione ed euro 10.000 di multa.

2.2. Il ricorso a firma dell'avv. Vannetiello è affidato a cinque motivi.

2.2.1. Con il primo motivo viene denunciata l'assenza o la contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti processuali.

Si rileva che la prova della responsabilità è stata desunta principalmente dalle conversazioni intercettate nel periodo compreso tra il mese di ottobre e quello di dicembre 2010 all'interno dell'autovettura Ford Fiesta targata CK 408 PJ ritenuta nel medesimo periodo nella costante disponibilità di Ciardiello.

Ciò premesso, si obietta che la sentenza di appello non ha risposto alle seguenti doglianze idonee a smentire la suindicata disponibilità: i controlli riguardanti Ciardiello nel periodo delle intercettazioni avevano portato a constatare il suo utilizzo di altra Ford Fiesta; altri diciassette controlli avevano condotto alla sua individuazione a bordo di altre auto ancora; i cinque controlli

che lo avevano visto a bordo della Ford Fiesta targata CK 408 PJ erano intervenuti molto prima delle intercettazioni; la relazione di servizio del 4 ottobre 2010 non provava che Ciardiello in tale data fosse alla guida di detta auto, non potendosi escludere che venisse osservato il gemello del medesimo; in ogni caso il fugace incrocio avutosi con gli agenti di polizia poteva non coincidere con il momento dei dialoghi considerati; la pronuncia del nome «Peppe» in occasione delle conversazioni del 13 novembre 2010 non poteva rilevare poiché nell'autovettura vi era un soggetto - diverso da Ciardiello - chiamato con quel nome, in ogni caso mai pronunciato proprio durante le condotte estorsive.

Pertanto, in assenza di altri elementi non poteva affermarsi che durante tutte le conversazioni captate nella Ford al suo interno vi fosse anche Ciardiello.

I Giudici di appello hanno fatto ancora riferimento alla conversazione del 13 novembre in occasione di un «ricovero» dell'auto quando un soggetto «si presentava come Ciardiello Giuseppe cognato di Loffredo Nicola», ma tali dialoghi avevano riguardato soltanto contatti leciti e non era stata ascoltata la voce di colui che nella circostanza si era presentato a nome di detto imputato.

Né si è considerato, quanto a riconoscimento della voce, che il ricorrente in nessuna occasione veniva controllato dal personale della Squadra Mobile di Caserta, ossia da quello che procedeva all'ascolto delle indicate conversazioni.


La citazione dei dati del GPS con riferimento alle ditte cui avrebbe dovuto richiedersi il pizzo è altrettanto erronea, poiché la persona offesa «di turno» non aveva riferito di essersi incontrata con gli estorsori, mancavano contestuali servizi di osservazione, il sistema dimostrava solo che l'auto era giunta in un certo luogo e, specificatamente per i fatti descritti ai capi m) e y), neppure si avevano indicazioni provenienti dai soggetti indicati come le persone offese.

2.2.2. Con il secondo motivo ci si duole della violazione degli artt. 416-*bis* cod. pen., 192 comma 1, 178 lett. c), 121, 533 e 546 cod. proc. pen. Inoltre, in ordine alla motivazione si rileva mancanza o contraddittorietà rispetto agli atti.

Si osserva, a proposito del reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., che si è continuato a ritenere l'esistenza di gravi indizi della condotta associativa tramite la considerazione dei reati fine, di conseguenza affermando semplicemente una condizione di affiliazione al sodalizio associativo che non poteva rappresentare la dimostrazione del necessario contributo avente apprezzabili effetti rafforzativi.

Nella sentenza di appello si è rilevato che Ciardiello solo a partire dal settembre 2010, durante la carcerazione del cognato Loffredo Nicola, faceva parte dell'associazione, così intendendosi spiegare la ragione per cui il nome del ricorrente non era stato fatto dai collaboratori dissociatisi precedentemente.

Si è allora fatto riferimento da parte dei giudici di appello alle dichiarazioni accusatorie provenienti da Lombardi e La Manna. Il primo però aveva fornito



indicazioni laconiche e incoerenti su Ciardiello che comunque non erano idonee a rappresentare l'esistenza di stabili rapporti associativi instaurati dallo stesso. Tanto più che il medesimo collaboratore era stato detenuto fino al 2010, sicché nulla aveva potuto conoscere per esperienza diretta in ordine alle indicate condotte estorsive ad opera di Ciardiello che sarebbero intervenute nel 2009, mancando pertanto per tale periodo la verifica di attendibilità della fonte diretta. La Manna, invece, aveva attribuito a Ciardiello condotte che avrebbero potuto al più rappresentare il favoreggiamento personale a beneficio del cognato detenuto (Loffredo Nicola), dato che il dichiarante, per quanto riguarda la diretta partecipazione ai reati, aveva fornito indicazioni solo generiche e contraddittorie.

Dopo l'esame in appello dei due citati collaboratori veniva depositata una memoria difensiva senza che i rilievi ivi mossi abbiano poi ricevuto risposta nella sentenza, così incorrendosi nella nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla considerazione di fonti di prova da ritenersi decisive.


Poiché Lombardo aveva riferito di avere avuto rapporti personali con Ciardiello solo nell'anno 2010, per il periodo successivo occorreva acquisire una prova più rigorosa, mentre circa il radicamento della militanza associativa già nel 2009 non avrebbero potuto citarsi altre dichiarazioni di Lombardo e La Manna riguardanti un'estorsione in relazione ai lavori di realizzazione dell'acquedotto di via Lama, trattandosi di un fatto che non era stato formalmente contestato.

Per tali ragioni, dovendosi altresì ritenere irrilevanti i colloqui captati a casa di Ferraro, non essendo stato a costui ascritto il reato associativo e non sussistendo altri elementi provenienti dalle altre fonti confluite nel procedimento (dichiarazioni dei collaboratori Farina e Martino, indicazioni rappresentate da "pizzini", atti giudiziari pregressi, controlli in compagnia di coimputati), non avrebbe potuto comunque ritenersi la condotta associativa, invece di quella di cui agli artt. 378, 379 o 648 cod. pen., stante la natura occasionale dei comportamenti citati con riferimento a tutto il periodo considerato dalle accuse.

2.2.3. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 56, 110, 629 secondo comma, 628. terzo comma n. 1 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in rapporto agli atti.

Il motivo, premesso che per tutti i ritenuti episodi di estorsione manca qualsiasi violenza e minaccia, muove altri rilievi per ciascuna delle imputazioni.

Quanto all'estorsione in danno di Spalliero (capo dd), si osserva che i "pizzini" sequestrati non erano riferibili alla persona di Ciardiello, che mancavano accuse provenienti da Farina e Martino, che la persona offesa pur collaborando non aveva menzionato Ciardiello, che la conversazione del 30 dicembre 2010 deponeva per la consumazione del reato da parte di altro imputato, che ciò era comprovato dalle dichiarazioni di Lombardi circa la sua attività di riscossione, che



la motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 302 del 1991 era solo apparente, che, pur rilevandosi la consumazione del reato da parte di Lombardi, contraddittoriamente non si è considerata l'ipotesi del tentativo, secondo gli stessi ragionamenti intervenuti, in identica situazione, per il capo l).


In ordine alla tentata estorsione in danno di Tedesco (capo g), si rileva: che la conversazione in data 15 ottobre 2010 contiene semplici commenti; che quella del 18 ottobre 2010 non prova minacce; che i dialoghi del 13 novembre 2010 (nell'abitazione di Ferraro) fanno riferimento non a Ciardiello ma solo ad altro imputato; che le dichiarazioni della persona offesa sono risultate incoerenti; che sia il "pizzino" sequestrato che le dichiarazioni dei collaboratori non depongono a carico del ricorrente; che anche in tal caso la motivazione in ordine ai presupposti di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 rimane meramente apparente.

Con riferimento alle tentate estorsioni ai danni della Trio Costruzioni (capi gg e hh), si obietta che avrebbe dovuto tenersi conto delle indicazioni non riferibili al ricorrente fornite dalla persona offesa Sepe sull'età, le caratteristiche fisiche e i veicoli utilizzati dagli estorsori; che invece si sono valutate le sole dichiarazioni di De Lucia il quale aveva solo genericamente menzionato la Ford Fiesta e comunque indicato un unico soggetto diverso da Ciardiello; che l'utilizzo del metodo mafioso è stato associato a condizioni di intimidazione che De Lucia con le sue dichiarazioni ha dimostrato di non subire; che a proposito delle finalità agevolatrici dell'associazione mafiosa si è richiamato quanto rilevato in altre occasioni senza che possa comprendersi a quale dei tanti episodi ci si è riferiti.

In relazione alla tentata estorsione ai danni di Coppola Antonio (capo l), si rileva che si è omesso di considerare che le dichiarazioni dei collaboratori e quelle della persona offesa in ordine a tale episodio non avevano consentito di acquisire elementi per attribuire la condotta a Ciardiello e che il solo riferimento in sentenza a considerazioni prima espresse non illustrava l'aggravante mafiosa.

Quanto alla tentata estorsione in danno di Razzano, si osserva che la conversazione del 29 ottobre 2010 non aveva fornito indicazioni sulla condotta contestata trovandosi peraltro Ciardiello solo nelle adiacenze dell'esercizio della persona offesa, che nella conversazione del 18 novembre 2010 nell'abitazione di Ferraro non si era fatto riferimento al ricorrente, che l'inserimento della persona offesa nella lista dei soggetti estorti riguardava solo condotte pregresse rispetto a quelle di cui all'imputazione, che comunque avrebbe potuto ritenersi Ciardiello nella circostanza al più soltanto un autista inconsapevole, che da una parte si è indicato il silenzio della vittima, dall'altra si è descritta la sua negazione dei fatti.

In relazione alla tentata estorsione ai danni di Carfora (capo y), si rileva che le dichiarazioni di Farina non avevano coinvolto Ciardiello, che quelle di Lombardi lo avevano allontanato dalla partecipazione ai fatti, che la persona offesa aveva





negato ogni richiesta estorsiva senza che fosse dimostrata la sua inattendibilità, che restava insufficiente la sola localizzazione dell'auto tramite il sistema GPS, che apoditticamente si è ritenuto che il provento di una iniziativa solo tentata sarebbe stato destinato al clan, che per altro verso la richiesta formulata a nome di Farina non esplicitava la minaccia secondo modalità impositive di tipo mafioso.

In relazione all'estorsione in pregiudizio di Diezzo (capo j), si osserva che non è intervenuta risposta in ordine alle censure secondo cui le dichiarazioni della persona offesa peccavano di genericità in relazione al profilo temporale, alle circostanze della riscossione e al ruolo avuto specificatamente da Ciardiello, mentre la sentenza di appello si è concentrata sul riconoscimento fotografico davanti la polizia giudiziaria, senza considerare la sua inutilizzabilità in ragione dell'inosservanza delle garanzie che avrebbero dovuto accompagnare tale atto.

Inoltre, è mancata qualsiasi considerazione in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, alla circostanza che secondo la persona offesa la condotta era stata consumata prima dell'intervento di Ciardiello e alla possibilità della riqualificazione del fatto quale ricettazione o favoreggiamento.

2.2.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 416-*bis* quarto comma cod. pen., per essersi richiamati, ai fini della configurazione degli estremi dell'aggravante ivi prevista, episodi concernenti le armi risalenti a un periodo precedente a quello della contestazione, senza rispondere a specifici rilievi che avevano posto in dubbio sia l'individuazione quale arma della «cosa» citata nelle conversazioni, sia l'uso di armi - in ogni caso da parte di persona diversa da Ciardiello - per le finalità dell'associazione mafiosa e non invece per mera difesa.

2.2.5. Il quinto motivo lamenta violazione degli artt. 62-*bis*, 81, 132 e 133 cod. pen., nonché assenza di motivazione, in punto di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione della pena anche in relazione all'aumento per continuazione, per essere al riguardo intervenute valutazioni solo cumulative, senza così considerare il significato di quanto evidenziato dalla difesa circa il ruolo marginale, il limitato periodo di tempo delle condotte, il danno contenuto riferibile ai reati contro il patrimonio, la giovane età e l'assenza di carichi pendenti, precedenti penali e notizie di collaboratori estranei al clan.

2.3. Il ricorso è nel complesso infondato.

2.3.1. Il primo motivo contesta l'individuazione di Ciardiello come il soggetto avente la disponibilità della Ford targata CK408PJ che, trovandosi all'interno della stessa, era uno degli interlocutori nel corso delle conversazioni intercettate.

Il tema, in ragione dei rilievi mossi con l'atto di appello, è stato di nuovo lungamente e attentamente affrontato nella sentenza di secondo grado (pagg. 51 - 54), nella quale si sono svolte al riguardo precise considerazioni a confutazione dei rilievi difensivi, con riferimento a ciascuno degli elementi già

ritenuti idonei - tanto più all'esito di una valutazione complessiva - a confermare l'intero ragionamento dimostrativo della suddetta individuazione di Ciardiello.

Si sono considerate anzitutto le conversazioni tramite l'utenza di Ciardiello in cui lo stesso, dopo il coinvolgimento di detta auto in un incidente il 30 ottobre 2010, commenta quanto aveva fatto ai fini della sua riparazione, rappresentando anche che nel frattempo avrebbe dovuto prendere a noleggio un altro veicolo.

Quanto alla possibilità dell'individuazione a bordo dell'auto Ford Fiesta citata di un gemello fortemente somigliante, si rileva che non già tale congiunto ma sempre Giuseppe era rimasto interessato dai controlli con gli altri soggetti dediti alle estorsioni che all'interno dell'auto più volte chiamavano "Peppe" colui che veniva di volta in volta individuato come detto ricorrente dalla polizia operante, poiché la stessa, dopo diversi mesi di ascolto, ben poteva riconoscerne la voce.

Del resto, il coinvolgimento di Giuseppe Ciardiello, e non del gemello, in quel tipo di attività estorsiva e più in generale nel clan mafioso risultava confermato dal contenuto delle conversazioni in cui il medesimo ricorrente interloquiva con la sorella ai fine di curare le direttive associative del marito di quest'ultima.

Inoltre, le acquisizioni a proposito del tentativo di estorsione in danno di Tedesco confermavano viepiù che il cognato <sup>di</sup> Loffredo, addetto alla cura dei suoi interessi associativi ed estorsivi durante la carcerazione, era Giuseppe Ciardiello. *ch'*


Ancora, i Giudici di appello rilevano che le dichiarazioni di Lombardi e La Manna hanno ulteriormente fatto luce su più di una delle iniziative estorsive commentate nell'auto mentre si dava corso alla loro attuazione, confermando - anche tramite l'indicazione della Ford Fiesta come il veicolo utilizzato per fare il "giro" al fine di intercettare le vittime - il coinvolgimento in tali fatti di Ciardiello.

Un itinerario dell'auto per commettere le estorsioni che trovava, altresì, riscontro nelle rilevazioni del sistema GPS che localizzavano le visite alle vittime di turno, poi confermate, pur fra tante reticenze, da alcuni dei soggetti escussi.

Il motivo del ricorso appare, pertanto, del tutto destituito di fondamento quando nega che i giudici di appello abbiano considerato i rilievi difensivi posti.

Per il resto è dato rilevare l'elencazione di altri elementi, come quelli relativi ad alcuni controlli in altre circostanze, di cui non risulta la decisività a smentita delle ampie e logiche valutazioni dei giudici di merito con le quali non ci si misura minimamente, come avviene, ad esempio, con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori, al tema della continuità dell'attività associativa del cognato e alle specifiche indicazioni acquisite in ordine alle condotte in danno di Tedesco.

Ci si sofferma, per altro verso, su altri argomenti ancora trattati nella sentenza, come quelli relativi all'ascolto del nome Peppe, ai dati del sistema GPS e alla riparazione dell'auto, ma in proposito si rassegnano solo alternativi apprezzamenti di merito, che comunque non si confrontano con l'intero



ragionamento seguito che ha motivatamente e razionalmente condotto, in forza dei tanti convergenti indicatori citati, a individuare Ciardiello quale interlocutore all'interno dell'auto, di modo che ogni volta, anche grazie al riconoscimento della voce da parte degli operanti, gli si è attribuita la sicura partecipazione ai dialoghi.

Ne discende l'evidente infondatezza di tutti i rilievi di cui al primo motivo.

2.3.2. Il secondo motivo si occupa della contestazione del reato associativo.


Prescindendo da personali interpretazioni di talune espressioni adoperate, le motivazioni non evidenziano incertezze nell'intera lettura dei dati probatori valorizzati, tratti in primo grado principalmente dalle conversazioni intercettate, alle quali si sono in seguito aggiunte in appello anche le convergenti dichiarazioni rese da Lombardi e La Manna nel frattempo divenuti anch'essi collaboratori.

I rilievi non si misurano con le spiegazioni intervenute allorché affermano che la condotta associativa sarebbe stata desunta solo dalla partecipazione a certe estorsioni, quando invece nella sentenza di appello (pagg. 88 - 99) si fa riferimento ad altre conversazioni intercettate che dimostravano come Ciardiello, proprio in ragione del suo stabile inserimento associativo, partecipava agli incontri fra i sodali per stabilire le competenze dei singoli sottogruppi, avendo titolo per confrontarsi con gli altri anche sul riparto dei proventi delittuosi, tanto più in quanto egli veniva a rappresentare stabilmente le direttive e gli interessi del cognato detenuto Loffredo Nicola, esponente di spicco dell'organizzazione con il quale poteva via via rapportarsi grazie all'intermediazione operata dalla sorella.

Al riguardo si oppongono argomenti manifestamente irrilevanti, come quelli relativi alla mancata contestazione della stessa imputazione associativa anche a Ferraro nella cui abitazione si svolgevano alcuni dei colloqui posti in evidenza.

Ciò fermo restando, comunque, che sul piano della dimostrazione della partecipazione associativa attraverso comportamenti concludenti appare in sé esaustivamente probante quanto rappresentato dai giudici di merito in ordine alla stabile cura da parte di Ciardiello, nel periodo di monitoraggio, delle attività estorsive alla cui esecuzione egli giornalmente riservava gran parte del suo tempo, operando in sinergia con gli altri associati e nell'interesse del clan, con il conseguente realizzarsi di un ampio contributo alla vita del sodalizio, a prescindere dall'esistenza di taluni momenti di frizione e difetti di coordinamento.

Per quanto riguarda poi i fatti pregressi e la stessa ampiezza del periodo in cui si è estrinsecata la condotta di partecipazione, i rilievi svolti non si confrontano con quanto replicato dalla Corte di appello non solo in ordine alle ragioni dell'assenza di notizie da parte dei primi collaboratori e di coinvolgimenti in precedenti indagini sullo stesso clan camorristico, ma anche evidenziandosi i dialoghi in cui è lo stesso ricorrente a rievocare alcuni fatti rappresentativi di precedenti condotte associative commesse insieme al cognato Loffredo Nicola.



Nel motivo ci si sofferma poi sulle dichiarazioni dei collaboratori Lombardi e La Manna citandosene alcuni passaggi, senza considerare nella loro interezza il contenuto di quelli invece valorizzati nella sentenza di appello, così formulandosi solo apprezzamenti alternativi che non dimostrano alcun travisamento delle informazioni probatorie nei termini rappresentati in sede di merito, laddove può cogliersi la descrizione di specifiche condotte associative a conferma della stessa partecipazione al sodalizio già esaustivamente delineata dalle intercettazioni.

In generale, le restanti osservazioni difensive al riguardo, ivi comprese quelle concernenti la verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori (comunque anche sul piano generale intervenuta in altra parte della sentenza), frazionando di volta in volta le considerazioni svolte dai Giudici distrettuali e così, isolando ciascuno degli elementi che costituiscono la piattaforma probatoria, pervengono solo a poco utili apprezzamenti di merito alternativi (a cominciare da quelli sull'ampiezza delle conoscenze dirette di Lombardi e sugli introiti assicurati a Ciardiello in ragione dell'opera prestata), che perdono del tutto di vista il significato dei punti di convergenza delle diverse fonti via via citate, alcune delle quali peraltro, come sopra già rilevato, rimangono alla fine del tutto ignorate.

Ne consegue che alcun vizio della motivazione può ritenersi rappresentato.

Né vale addurre, tanto meno per denunciare non previste nullità, la mancata risposta a obiezioni contenute nella memoria depositata nel giudizio di appello, una volta che non è dato rilevare quali sarebbero le precise censure, su punti decisivi riferibili alle nuove prove introdotte nel giudizio di secondo grado, che non sarebbero state - neanche implicitamente - confutate dalla Corte di appello.

Vanno pertanto disattese tutte le doglianze mosse con il motivo in questione anche con riguardo alla configurabilità del reato associativo, posto che anche i passaggi sul punto del medesimo motivo si basano su rilievi privi di fondamento.

2.3.3. Il terzo motivo si occupa degli addebiti delle condotte estorsive.

Prendendo spunto dai rilievi iniziali, pur assolutamente generici, secondo cui con riferimento a tutti gli episodi estorsivi sarebbe assente «qualsiasi violenza o minaccia», va evidenziato che i fatti per cui è stata affermata la responsabilità di Ciardiello vengono rappresentati dalle motivazioni di merito, alla stregua delle risultanze di volta in volta analiticamente esposte ed apprezzate, come la chiara manifestazione dell'imposizione del «pizzo» in danno di operatori economici con periodici versamenti di somme di denaro, a seguito di richieste provenienti dal clan camorristico che per le sue prerogative mafiose controllava il territorio, in modo da aversi poi riscossioni in nome e nell'interesse del medesimo clan, con una forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo viepiù confermata dalle stesse reticenze delle vittime su gran parte dei fatti, pur se *aliunde* provati.



Tali condizioni, che vengono chiaramente rappresentate attraverso la trattazione dei singoli episodi, costituiscono un dato che si ripete nelle specifiche ricostruzioni, in perfetta sintonia con le considerazioni di carattere generale in ordine alle costanti modalità operative attuate dal clan con il racket estorsivo.

Ne discende che risultano ampiamente rappresentati dalla motivazione, anche attraverso il solo richiamo a quanto già osservato con riferimento agli altri fatti aventi finalità e coordinate intimidatorie sovrapponibili, sia i tratti della minaccia dell'estorsione, sia gli ulteriori elementi che ogni volta giustificano il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 legge n. 203 del 1991.

Su questo aspetto, di conseguenza, nel prosieguo non ci si soffermerà oltre, avendosi sempre le medesime obiezioni a fronte di spiegazioni però intervenute.

Così come non si ritornerà sulle osservazioni che negano nuovamente la presenza di Ciardiello all'interno dell'auto Ford Fiesta, dato che l'infondatezza dei rilievi al riguardo è stata già esaurientemente spiegata trattando il primo motivo.

Passando a esaminare gli altri rilievi secondo l'ordine della trattazione nel ricorso riferita a ciascuna delle imputazioni, va osservato, per quanto riguarda l'estorsione in danno di Spalliero contestata al capo dd), che nella specie, così come illustrato nella sentenza di primo grado (pagg. 77 e 78), le intercettazioni evidenziano che il giorno 30 dicembre, quando Ciardiello e Nuzzi si recavano a riscuotere il rateo estorsivo, apprendevano che anche in tal caso li aveva anticipati - nel «giro natalizio» ai fini dell'esazione - il coimputato Lombardi.

La motivazione adottata dalla Corte di appello a spiegazione del realizzarsi anche in tal caso del concorso da parte di Ciardiello e Nuzzo nel reato di estorsione consumata nonostante la materiale riscossione di Lombardi, pone in evidenza in primo luogo che, come dimostrato dalle altre convergenti risultanze (annotazioni nella lista in possesso di Magliocca, dichiarazioni dei primi collaboratori e parziali aperture dello Spalliero), si trattava di un vittima «storica» del sodalizio, il quale pagava ogni anno regolarmente anche a Natale.

Lombardi aveva così solo anticipato gli altri intervenendo nella materiale riscossione per conto dell'intero gruppo, tanto da versare in seguito, come da lui riferito nel corso del giudizio di appello, la somma riscossa nelle casse del clan.

Lo stesso aveva pertanto agito in esecuzione di un progetto concordato sin dall'inizio in concorso con i coimputati, anche se si era optato, almeno secondo quanto ritenuto da Ciardiello, per la riscossione da parte di quest'ultimo e Nuzzo.

Da tutto ciò dunque emerge un razionale apparato motivazionale che si presta a giustificare il ritenuto concorso nell'estorsione nella forma consumata.

A fronte di ciò, i rilievi svolti nel ricorso, a parte le negazioni meramente assertive riguardanti sostanzialmente tutti gli estremi della condotta, intendono rappresentare profili di contraddittorietà decisionale in rapporto all'imputazione

di cui al capo l), laddove la riscossione di Lombardi aveva condotto a configurare a carico dei medesimi coimputati solamente il tentativo così come contestato.

Orbene, in tal modo le censure non si confrontano con gli ulteriori elementi come sopra evidenziati nella motivazione della sentenza che certamente hanno l'attitudine a distinguere la condotta in danno delle Spalliero, già sotto il profilo del concorso morale, avendo sempre agito Lombardi nell'ambito di un progetto condiviso con gli altri due esattori, come confermato dal successivo rientro nella cassa comune della somma riscossa a beneficio delle comuni finalità associative.

Ne deriva che le censure svolte con riguardo a tale addebito non risultano idonee a scardinare l'apparato giustificativo che sorregge la decisione adottata.

Con riferimento al tentativo di estorsione in danno di Tedesco ascritto al capo g), la difesa assume che dalle intercettazioni al riguardo valorizzate sarebbero emersi meri commenti non riferibili a Ciardiello e senza potersi cogliere minacce, tanto meno da parte di più persone riunite come contestato, mentre del tutto inconferenti sarebbero le dichiarazioni della persona offesa.

Tali prospettazioni non considerano però le spiegazioni fornite nella sentenza impugnata (pagg. 54-56). Esse prendono, anzitutto, in esame le conversazioni del mese di ottobre, che dimostravano l'impegno di Ciardiello, Nuzzo e Magliocca al fine di reperire l'imprenditore nel cantiere, per cercare di «acchiapparlo» intendendo imporgli il pagamento del "pizzo". I successivi colloqui a casa di Ferraro consentivano di apprendere dalla voce di Magliocca che detti tentativi da lui avviati insieme a Ciardiello e Nuzzo, li avevano portati a notificare la richiesta, anche se Tedesco si era rifiutato di "mettersi a posto". Fatto questo confermato dallo stesso Tedesco che infatti ha riferito, pur se nel contesto di un atteggiamento nel complesso reticente, di avere ricevuto in quel periodo le visite da parte di più individui presentatisi in cantiere in diverse occasioni chiedendo agli operai di "mettersi a posto". Coerentemente rispetto a tali precise risultanze, Lombardi nel giudizio di appello ha affermato di avere raccolto le lamentele di Tedesco per le richieste estorsive rivoltegli da Nuzzo, Ciardiello e Magliocca.

Si ha dunque la chiara rappresentazione in forza di specifici elementi del concorso nel reato di tentata estorsione, realizzato con la richiesta del "pizzo", attraverso la conseguente minaccia, con metodo e per fini mafiosi, posta in essere da parte di più persone riunite, in sintonia con i riferimenti della vittima alle visite avutesi e con le altre emergenze che vedono comparire i tre imputati.

I rilievi in proposito, pertanto, già per loro evidente aspecificità non possono minimamente prestarsi a dimostrare i vizi della motivazione che prospettano.

Per quanto riguarda i tentativi di estorsione in danno della Trio Costruzioni contestati ai capi gg) e hh), la motivazione della sentenza impugnata evidenzia, quale elemento decisivo per l'affermazione delle responsabilità, l'esito dei servizi



di intercettazione del 29 ottobre 2010, che rappresentano come Nuzzo e Ciardiello avessero inoltrato le prime richieste estorsive a tale "Michele», risultato poi essere Michele De Lucia, proprietario del fondo dove si erano già svolti i lavori della Trio Costruzioni per cui si pretendeva ora la "messa a posto".

Lo stesso De Lucia, dopo tante reticenze, oltre ad ammettere di essere il "Michele" a cui si era rivolto Nuzzo, riferiva in ordine al ripetersi delle richieste.

A fronte di tali concordanti risultanze, non risulta che le dichiarazioni di Sepe Ferdinando (amministratore della ditta subappaltatrice) sulla visita di tre soggetti a bordo di un'auto nera abbiano avuto un reale peso a supporto della decisione, nel senso di essersi individuata tale visita proprio in quella rappresentata dalle intercettazioni del 29 ottobre ed infine confermata dalle ammissioni di De Lucia.

Coerentemente con tale impostazione la sentenza spiega perciò come non potesse rilevare la descrizione da parte di Sepe delle caratteristiche fisiche degli individui ai quali lo stesso aveva fatto riferimento durante la sua audizione.

Non possono, di conseguenza, cogliere nel segno le censure del ricorrente che, senza confrontarsi con l'intera motivazione, continuano a far riferimento a quanto asserito da Sepe in ordine alle persone che egli avrebbe incontrato.


Per altro verso, il ricorso, prendendo atto della rilevanza attribuita invece alle dichiarazioni di De Lucia, prospetta altre questioni prettamente di merito, concernenti il significato di alcuni dettagli riferiti da costui su detta visita, senza considerare che a tal riguardo la dimostrazione - precisa e per intero attendibile - delle modalità dell'incontro è ricavabile ampiamente, secondo quanto rappresentato dalla complessiva motivazione, già dalle conversazioni captate.

La sentenza, posto quanto già illustrato sulla presenza alla guida della Fiat Fiesta di Ciardiello, rileva che costui, secondo quanto evidenziato dall'intero andamento dei dialoghi captati, accompagnava Nuzzo presso lo stabile di recente costruzione, discutendo proprio del costruttore interessato ai lavori per i quali lo stesso Nuzzo, giunti sul posto, richiederà il "pizzo" rivolgendosi a De Lucia.

Pertanto, anche in tal caso la struttura motivazionale resiste alle censure.

Con riferimento alla tentata estorsione in danno di Coppola Antonio contestata al capo I), ancora una volta le doglianze mosse trascurano il dato fondante la ricostruzione accusatoria costituito dai servizi di intercettazione, che fotografano, secondo quanto puntualmente rappresentato nella sentenza di appello (pagg. 60 e 61), l'ennesima richiesta di pagamento del "pizzo", nella specie rivolta a Coppola da Martino Luigi accompagnato da Nuzzo e Ciardiello.

I rilievi difensivi, pertanto, non possono mai cogliere nel segno laddove si limitano a far genericamente riferimento invece alla mancanza a carico di Ciardiello di dichiarazioni dei collaboratori e di accuse e individuazioni della




persona offesa, la cui apertura davanti agli inquirenti peraltro risulta indicata in sentenza come solo parziale e chiaramente improntata a ridimensionare i fatti.

Relativamente alla tentata estorsione in danno di Razzano Domenico ascritta al capo m), si assume nel ricorso che dalle conversazioni in data 29 ottobre 2010 non emergerebbe l'inoltro della richiesta estorsiva in danno di Razzano, né che Ciardiello e Nuzzo nella circostanza si recavano proprio nel deposito di detta persona offesa. Ma in tal modo non si considera che non vengono citati nella sentenza i soli movimenti dell'auto, ma anche le espressioni dei due imputati che avvicinandosi al deposito di Razzano affermavano che intendevano "beccarlo" e chiedevano in giro informazioni sul luogo ove si trovava "Mimi", per poi recarsi verso il deposito. Che poi le richieste estorsive del clan per cui operavano Ciardiello e Nuzzo avessero già raggiunto Razzano, lo si ritiene dimostrato dalla conversazione del 18 novembre 2010 in cui pacificamente non viene menzionato Ciardiello. Ad ogni modo, a completare il quadro probatorio circa l'effettiva partecipazione di tale imputato alle richieste di denaro in questione, si evidenziano in sentenza altri elementi ancora, neppure citati nel ricorso. In primo luogo, si considerano le conversazioni intercettate il 7 gennaio 2011 nel corso delle quali Nuzzo e Ciardiello, sempre intenti nelle loro spasmodiche ricerche volte a ottenere denaro, prevedevano che Razzano potesse pagare. In secondo luogo, si citano le dichiarazioni sui fatti di Lombardi, secondo cui anche Nuzzo e Ciardiello si erano recati a riscuotere il denaro in un'occasione accompagnandolo.

Sicché, a fronte di tale razionale motivazione, nella sua interezza ignorata, alcuna particolare menzione andava fatta dell'assunto, implicitamente disatteso, secondo cui Ciardiello al più avrebbe operato come mero autista inconsapevole.

Il tentativo di estorsione ai danni di Carfora viene ritenuto provato in forza delle risultanze delle intercettazioni sul cui significato, sotto il profilo della prova della partecipazione al fatto di Ciardiello e dell'effettivo inoltro della richiesta estorsiva materialmente da parte di Martino Luigi, la sentenza di appello (pagg. 73 e 74) si è nuovamente soffermata, rassegnando puntuali spiegazioni anche a confutazione delle contrarie deduzioni svolte sul punto nell'appello di Ciardiello.

A fronte di ciò, oltre a farsi riferimento a non ben precisate deduzioni circa la non "tranquillizzante" localizzazione dell'auto Ford con il sistema GPS (ma la visita a Carfora è stata desunta anche dai chiari riferimenti al suo soprannome), si vorrebbe accreditare come veritiera la negazione delle estorsioni da parte della vittima, senza però smentire la logicità delle affermazioni dei giudici di merito secondo cui tale negazione si scontrava con i chiari dati delle conversazioni, sicché ragionevolmente tale soggetto è stato ritenuto, come tanti altri, reticente.





La difesa cita, oltre alle dichiarazioni di Farina (che comunque pacificamente non poteva accusare Ciardiello nel narrare solo i fatti pregressi), quanto riferito da Lombardi rilevando che se ne desumerebbe l'estraneità ai fatti di Ciardiello.

Ma, come risulta dal testo della sentenza impugnata, Lombardi, nel riferire che anche lui aveva rivolto richieste estorsive a <sup>Ca</sup>fora, ha altresì confermato che l'avevano fatto fra gli altri pure Nuzzo e Ciardiello, come da costoro dettogli espressamente menzionando al riguardo anche Martino Luigi, oltre Magliocca.

Non si coglie, dunque, nessun possibile vizio del percorso motivazionale.

Infine, il motivo esamina l'estorsione in danno di Diezzo Domenico.

In tal caso le risultanze addotte a supporto dell'affermazione della responsabilità sono costituite, oltre che dagli esiti dei servizi di intercettazione e dalle dichiarazioni accusatore di Lombardi, da quelle provenienti dalla persona offesa, che infatti ha indicato Ciardiello, riconoscendolo anche in fotografia, come colui al quale aveva continuato a corrispondere la rata annuale dell'estorsione che in origine era stata imposta da Nicola Loffredo (prima che fosse arrestato).

Le censure mosse nel ricorso si riferiscono però solo alle dichiarazioni di Diezzo di cui intendono mettere in discussione la verifica dell'attendibilità, pur se già la pur sintetica esposizione riportata nuovamente nella sentenza di appello (pag. 59) rappresenta ampiamente la precisione e serenità dell'intero racconto.

Ci si duole poi dell'utilizzazione del riconoscimento fotografico in forza di obiezioni circa le modalità dell'atto che non hanno alcuna autosufficienza e che comunque prospettano solo diversi apprezzamenti in tema di verifiche di merito.

Tutto ciò senza neppure confrontarsi con l'esposizione delle dichiarazioni da cui emerge che l'indicazione del ricorrente come l'autore delle riscossioni non derivava dall'individuazione, ma dalla conoscenza personale di tale soggetto.

Né si considera che, come sottolineato dalla Corte di appello, l'attendibilità dell'individuazione, così come dell'intero contributo di Diezzo, rimane definitivamente confermata già dalle conformi dichiarazioni rese da Lombardi.

Seguono poi affermazioni del tutto estranee a ogni plausibile lettura dei fatti e della loro accettabile qualificazione giuridica, dando di contro la sentenza perfettamente conto che Ciardiello, recandosi a prelevare nel tempo il denaro oggetto della già risalente richiesta estorsiva e così ponendo consapevolmente in essere la condotta esecutiva in favore del cognato appartenente alla medesima organizzazione mafiosa, non ha potuto che concorrere a tutti gli effetti nel reato.

Infondate risultano, dunque, tutte le doglianze mosse con il terzo motivo.

2.3.4. Il quarto motivo, censurando il riconoscimento dell'aggravante di natura oggettiva prevista dal quarto comma dell'art. 416-*bis* cod. pen., propone questioni manifestamente infondate, poiché ci si duole in termini assolutamente generici dell'individuazione di una disponibilità di armi risalente al 2003 - 2004,

ciò ad un periodo non coincidente con quello dell'imputazione, mentre, come chiaramente risulta dalla lettura della motivazione della sentenza di appello (pagg. 33 e 34), i convergenti elementi ivi puntualmente richiamati, fra cui le dichiarazioni di Lombardi e La Manna, si riferiscono a condizioni ancora attuali.

Rilevandosi poi la mancanza di motivazione, si fa riferimento altrettanto genericamente a doglianze concernenti l'uso personale delle armi e l'effettivo significato di un'intercettazione del 5 gennaio 2011 in cui si parla della «cosa», ma non si comprende minimamente come tali rilievi dovrebbero smentire la ricostruzione probatoria al riguardo, fondata su ben altri elementi che, così come rappresentati, evidenziano chiaramente le finalità associative (come appunto quelle di intimidire le vittime) per cui si aveva la disponibilità delle armi, che risultavano anche costituire appositi arsenali custoditi da taluni dei compartecipi.

2.3.5. Il quinto motivo infine oppone rilievi, in tema di diniego delle attenuanti generiche e di dosimetria in concreto della pena, che non dimostrano minimamente l'assenza sul punto di idonea motivazione, in ragione di apprezzamenti riservati all'esclusiva discrezionalità del giudice di merito, il quale a tal fine ben può fermarsi a indicare quale fra gli elementi elencati dall'art. 133 cod. pen. ha considerato prevalente, senza così puntualmente citare gli altri.

Nella specie la sentenza di appello (pagg. 102, 105 e 106), facendo riferimento a diversi aspetti concreti della condotta, della capacità a delinquere da essa dimostrata e degli effetti dannosi, ha fornito sul punto ampie e precise spiegazioni conformi a quelle altrettanto esaustive già esposte in primo grado, di modo che le diverse conclusioni in proposito rassegnate nel ricorso, richiamando l'apprezzamento di altri elementi senza neppure confrontarsi con tutte le risposte di segno contrario intervenute, non fanno altro che contrapporre mere argomentazioni di merito che risultano tutte inammissibili in sede di legittimità.

### 3. Briouk Salouh

3.1. E' stato condannato alla pena - ridotta in appello a seguito dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 e con le già concesse circostanze attenuanti generiche - di anni cinque di reclusione, poiché riconosciuto colpevole dei delitti, unificati per continuazione, di cui agli artt. 74 (capo ii) e 73 (capi II, mm, e nn), d. P.R. n. 309 del 1990.

3.2. Il ricorso nell'interesse di tale imputato lamenta con un unico motivo violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., per non avere la sentenza di appello compiuto la doverosa verifica circa l'esistenza delle condizioni di proscioglimento.

3.3. La doglianza è assolutamente generica e in quanto tale non è in alcun modo idonea a dimostrare i vizi a cui allude, tenuto conto anche delle ampie



spiegazioni intervenute nella sentenza di appello in ordine all'accertamento della responsabilità dell'imputato relativamente a tutti i reati ascrittigli (pagg. 84-88).

Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

#### 4. Franceschetti Vittorio Emanuele

4.1. Previa concessione delle attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti diverse da quella prevista dall'art. 7 legge n. 203 del 1991, è stato condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di cui agli art. 74 (capo ii) e 73 (capi oo, pp, qq, rr) d. P.R. n. 309 del 1990.

4.2. Il ricorso nell'interesse di tale imputato lamenta, con un unico motivo violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., per non avere la sentenza di appello compiuto le doverose verifiche in ordine a una qualsiasi causa di non punibilità.

4.3. Il ricorso è inammissibile, per un verso, in quanto i profili della responsabilità risultano fatti oggetto di rinuncia ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen., per altro verso non si indicano quali elementi avrebbero dovuto in ogni caso condurre a pronunciare il proscioglimento; sicché le obiezioni svolte risultano non consentite, generiche e comunque manifestamente infondate.

#### 5. D'Albenzio Clemente


5.1. E' stato ritenuto responsabile del reato di estorsione in danno di Valentino Alfonso ascritto al capo c), con le contestate aggravanti. Gli è stata inflitta la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 4000,00 di multa.

5.2. Il ricorso sottoscritto dall'avv. Gianquinto è affidato a quattro motivi.

5.2.1. Con il primo motivo vengono denunciati violazione dell'art. 629 cod. pen. e vizi della motivazione, con riferimento ai criteri di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192, commi 1 e 3, cod. proc. pen.

Si osserva che la sentenza di appello non si è confrontata con le doglianze che avevano censurato la verifica dell'attendibilità e l'utilizzabilità delle dichiarazioni di Valentino Alfonso, sul rilievo che questi avrebbe dovuto essere esaminato quale indagato in procedimento connesso o collegato in quanto destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in ragione di accuse di riciclaggio fondate su dichiarazioni circa la sua contiguità con il clan di Maddaloni.


Contrariamente a quanto rilevato dai giudici di appello, gli indizi di reità in proposito erano stati già acquisiti all'epoca delle dichiarazioni di Valentino, derivando dalle rivelazioni di Farina Antonio che aveva iniziato a collaborare nel 2009, sicché questi aveva certamente riferito su Valentino nel verbale illustrativo della collaborazione, così come aveva parlato di tale individuo anche Di Santo Adele (compagna del predetto Farina) in sede di interrogatorio di garanzia.



Le dichiarazioni di Valentino quindi avrebbero dovuto essere verificate secondo i più rigorosi criteri stabiliti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Così, in primo luogo, non avrebbe potuto omettersi di considerare che inizialmente Valentino non aveva riferito delle richieste estorsive del periodo pasquale del 2009, né di D'Albenzio Clemente al quale tale richiesta viene addebitata, mentre lo aveva fatto solamente tempo dopo per accreditarsi come vittima. Né si è considerato che in quest'ultima circostanza Valentino aveva inverosimilmente riferito dell'inoltro di autonome richieste da parte di più soggetti in relazione alla medesima rata estorsiva, riguardante appunto le festività pasquali del 2009. Lo stesso, peraltro, in più momenti aveva diversamente descritto le determinazioni assunte da D'Albenzio Clemente relativamente al ritiro della suddetta rata, quando però questi mai era stato nominato fra i soggetti in precedenza coinvolti nei fatti. Le citate dichiarazioni di Lombardi Michele erano riferibili ad altre vicende, trattandosi di un episodio estorsivo intervenuto nel dicembre 2009 e oggetto di altro procedimento. In ogni caso avrebbe dovuto considerarsi che anche le accuse di Lombardi Michele costituivano una chiamata in reità, proveniente per di più da un soggetto che aveva conosciuto gli atti processuali.

5.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e vizio di motivazione relativamente alla mancata riqualificazione del fatto quale tentativo, non essendosi colto che, secondo quanto riferito da Valentino, la condotta di D'Albenzio Clemente, concernente la sola richiesta, era rimasta autonoma rispetto a quella di D'Albenzio Giorgio, che all'insaputa del congiunto aveva poi provveduto a esigere la rata; mentre Ferraro ancora dopo si era recato dalla persona offesa dicendole di consegnare in futuro il denaro solo a lui e perciò neppure a D'Albenzio Giorgio, persona che, come attestato da alcune conversazioni intercettate, non aveva buoni rapporti con il fratello Clemente.

5.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e vizio della motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991. Si rileva che è stato ritenuto l'utilizzo del metodo mafioso, facendo incomprensibilmente riferimento all'esplosione di colpi di pistola avvenuti però in occasione dei fatti relativi alle festività natalizie del 2009 contestati a D'Albenzio Giorgio e Andrea in altro procedimento. Ma, al contempo, si è escluso contraddittoriamente la possibilità di valutazione - sotto il profilo della verifica delle dichiarazioni di Valentino - degli elementi acquisiti in detto procedimento. In ogni caso la richiesta, come configurata, risultava avanzata nel corso di un colloquio informale, con toni pacati, senza fare riferimento a gruppi camorristici, per interessi solo personali. Sicché, sotto alcun profilo, avrebbero potuto ravvisarsi i presupposti integranti la citata circostanza aggravante.



5.2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 62-*bis*, 133 e 629 cod. pen., nonché vizio della motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 629, secondo comma, cod. pen. e di diniego delle attenuanti generiche, essendosi fatto riferimento al riguardo a criteri generici in modo da ignorare sotto ogni profilo quanto rilevato sugli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. che deponevano in senso favorevole, avuto riguardo in particolare alla possibilità di individuare un contributo ai fatti solamente minimo.

5.3. Il ricorso è nel complesso infondato.

5.3.1. Il primo motivo ribadisce preliminarmente l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di Valentino sul rilievo dell'instaurazione a suo carico di un procedimento per reati che, presupponendo collusioni con il clan camorristico, non avrebbero potuto consentire l'audizione come persona informata dei fatti.

I giudici di appello hanno replicato a tale eccezione osservando che all'epoca dell'esame poteva rilevarsi dagli atti solo la posizione di vittima di Valentino.

A fronte di ciò nel ricorso si muovono ulteriori obiezioni che, facendo riferimento a dichiarazioni a carico di Valentino rese già allora dal collaboratore Farina e dalla di lui compagna, citano risalenti contenuti dei quali però non dimostrano l'esistenza e tantomeno la conoscibilità all'epoca dell'audizione.

Non può dunque affermarsi che Valentino all'epoca delle audizioni dovesse assumere la veste di indagato in procedimento connesso o collegato, mentre, relativamente alla sua posizione definitiva, l'unico dato che risulta rilevabile è quello dell'assoluzione che, come indicata dalla Corte di appello, si aggiunge alle sicure acquisizioni che rappresentano la sola risalente condizione di vittima.

Di talché, neppure appare pertinente il richiamo dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. sotto l'aspetto della sussistenza degli obblighi di verifica ivi previsti.

La sentenza di appello ripercorre, come già ancor più dettagliatamente fatto da quella di primo grado, le vicende estorsive di cui è rimasto vittima Valentino, verificatesi non solo nel dicembre 2009 - maggio 2010, ma anche prima, già in corrispondenza della Pasqua del 2009. Solo a tali fatti più remoti si riferiscono le accuse di estorsione consumata contestate in questo processo a D'Albenzio Clemente, in concorso con il fratello Giorgio, il nipote Andrea e Ferraro Michele.

In occasione dei fatti più recenti, a fronte del mancato pagamento, si avevano minacce con colpi pistola (nel dicembre 2010) e un'ulteriore ritorsione rappresentata dall'incendio dell'auto di Valentino (nell'ottobre 2011). Il procedimento per tali soli fatti, successivi a quelli qui ascritti, si è concluso con la condanna di D'Albenzio Giorgio e Andrea per il reato di tentata estorsione.

Le censure mosse nel ricorso, ponendo al centro dei ragionamenti seguiti dai giudici di merito soltanto le dichiarazioni rese da Valentino, trascurano del tutto le conversazioni intercettate il 29 ottobre 2010 e il 13 novembre 2010 che, come



ancora rappresentato nella sentenza di appello (pagg. 45 e 49), danno contezza della posizione di Valentino di vittima "storica" di condotte estorsive del clan, con il coinvolgimento in esse, fra gli altri, di D'Albenzio Giorgio e Andrea e di Ferraro.

Proprio partendo dal confronto con queste risultanze, rese note a Valentino solo nel corso dell'audizione in data 11 dicembre 2012, i giudici di merito hanno verificato il contributo di tale dichiarante, sotto il profilo non solo della certezza della sua posizione di vittima delle estorsioni del clan, ma anche dell'attendibilità della sua apertura, derivando essa non già dalla necessità di accreditarsi come persona offesa per sfuggire ad accuse di collusione con il clan (da cui lo stesso comunque è stato assolto), ma dalla faticosa acquisizione, con il passare del tempo, della consapevolezza dell'impossibilità di negare alcun risvolto dei fatti.

La Corte di appello approfondendo il tema esprime il convincimento in forza di ampie e articolate considerazioni che Valentino, sentito come vittima delle condotte estorsive, solo progressivamente si sia reso conto di dovere narrare in termini di piena completezza di non avere solo rifiutato più recentemente i pagamenti. Di modo che egli nel corso della nuova audizione del dicembre 2012, avuto letto il contenuto dei dialoghi che dimostravano come invece avesse ceduto fino a un certo punto, sempre più conscio della permanente esposizione al pericolo dovuta alla decisione di opporsi (pericolo confermato ancora dall'attentato subito nell'ottobre 2011), ha fornito più ampie descrizioni sui fatti di Pasqua 2009, chiamando anche in causa D'Albenzio Clemente come colui che, presentandosi per due volte, aveva partecipato alle manovre che lo avevano costretto a pagare la rata per quella festività nelle mani di D'Albenzio Giorgio.

Il ricorso, rappresentando il percorso delle dichiarazioni di Valentino nel tempo, non smentisce la logicità di queste spiegazioni che rispondono pure ai rilievi in ordine alla «tardività» della accuse estese anche a D'Albenzio Clemente.

Così come le censure, nel riferirsi alle dichiarazioni di Lombardi, non considerano che la sua ricostruzione disegna una cornice del tutto coerente rispetto alla costante posizione di vittima di Valentino e che le dichiarazioni del medesimo collaboratore con riguardo al riscontro dell'attendibilità vanno lette, come pure rappresentato nella sentenza, tenendo presente le altre coerenti risultanze che le confermano sul piano generale e nello specifico, per cui rileva anche l'esito del parallelo procedimento che ha accertato gli ultimi fatti estorsivi attuati in danno dello stesso Valentino dagli appartenenti al medesimo clan.

Lombardi, d'altronde, conferma anche l'iniziale posizione assunta da Valentino che lo aveva portato a soggiacere all'estorsione gestita dai D'Albenzio.

Per il resto, le obiezioni difensive non fanno altro che invocare alternativi apprezzamenti di merito sempre in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni di Valentino, o isolando singoli passaggi della sua ricostruzione senza confrontarsi

con le risposte intervenute (in particolare circa la sequenza temporale degli avvenimenti e dell'accavallarsi delle richieste provenienti da più soggetti), o continuando a citare tratti di affermazioni che sarebbero state rese in modo discordante nell'altro procedimento, nel quale il predetto, come rilevato in sentenza, veniva interpellato invece specificatamente sui fatti successivi, in relazione ai quali poteva apprezzarsi in sé il solo dato oggettivo della condanna.

Ne discende l'infondatezza di tutte le doglianze mosse con il primo motivo.


5.3.2. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi relativamente ai rilievi svolti con il secondo motivo che invocano la riqualificazione del fatto come tentativo.

Infatti, anche le doglianze sul punto non si misurano con le razionali risposte motivatamente intervenute nella sentenza di appello. Tali risposte evidenziano che il racconto della persona offesa, da cui secondo la lettura della difesa dovrebbe risultare la responsabilità solo per il reato nella forma del tentativo, vede D'Albenzio Clemente preannunciare a Valentino la visita del fratello Giorgio in ragione della causale estorsiva senza che fossero necessarie altre precisazioni data la caratura criminale di quest'ultimo e considerate, altresì, le precedenti esperienze del genere subite dalla persona offesa. Si rileva, inoltre, che proprio a questo intervento di Clemente era poi ricollegabile la visita di Giorgio, insieme al figlio Pietro, per ritirare il denaro secondo quanto preannunciato. Si conclude, dunque, che Ferraro Michele e D'Albenzio Clemente, apprendendo dalla vittima che la «prestazione» stabilita era stata adempiuta nelle mani di D'Albenzio Giorgio, si limitavano a prenderne atto, così non smentendo che l'iniziativa era stata concordata con detto esattore, la cui visita era stata perciò come sopra preannunciata. Dopo, Ferraro, in assenza di Clemente, ritornava dalla vittima chiarendo che in futuro il denaro avrebbe dovuto essere consegnato a lui stesso.

Di contro, le doglianze svolte nel ricorso, proponendo l'alternativa lettura dell'autonomia della condotta eseguita da D'Albenzio Giorgio, si concentrano solo sulla materiale riscossione, ignorando del tutto la rilevanza funzionale assegnata nell'impianto motivazionale alla precedente visita di D'Albenzio Clemente.

Sicché, si tratta di censure che non possono dimostrare i vizi denunciati, neppure quando nel prosieguo invocano la riconsiderazione (in fatto) dei rapporti fra i fratelli sulla base della generica citazione di commenti provenienti da altri.

5.3.3. Il terzo motivo pone questioni volte a disconoscere l'uso del metodo mafioso che risultano manifestamente infondate, poiché per configurare i presupposti di detto metodo come richiesti dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 e con riguardo alla condotta di estorsione, ben può rilevare, come nella specie, il modo in cui viene rivolta la richiesta sia pure sotto il solo profilo della implicita, ma evidente, provenienza mafiosa della pretesa periodica del denaro, nella chiara forma appunto dell'imposizione del "pizzo" da parte del clan nel territorio



di riferimento, in ragione della particolare forza di intimidazione che fa presagire gravi ritorsioni, come quelle subite da Valentino a causa del successivo rifiuto.

Sotto altro aspetto, il motivo nega il concorrente fine di agevolare l'attività del clan mafioso - anch'esso di per sé in grado di realizzare l'aggravante di cui trattasi - in forza di argomenti che escludono la stessa esistenza di tale clan, senza però misurarsi con le ampie risposte di merito sul punto in senso opposto.

5.3.4. Infine manifestamente infondate appaiono le censure mosse con il quarto motivo relativamente al diniego delle circostanze generiche, poiché, a fronte di spiegazioni al riguardo che, indicando i gravi effetti dannosi e pericolosi per le attività produttive, sono riferibili anche all'imputazione di cui trattasi, si contrappongono solo alternativi apprezzamenti che in forza di generiche asserzioni intendono ridimensionare il ruolo nei fatti di D'Albenzio Clemente.

## 6. Nuzzo Pasquale


6.1. E' stato condannato alla pena di anni dodici, mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa, in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di associazione di tipo mafioso (capo a) con l'aggravante prevista dall'art. 416-*bis*, quarto comma, cod. pen., tentata estorsione in danno di Tedesco Giovanni (capo g), tentata estorsione in danno di Coppola Antonio (capo l), tentata estorsione in danno di Razzano Domenico (capo m), tentata estorsione in danno di Vigliotta Aniello (capo p), tentata estorsione in danno di Ventrone Luciano (capo w), tentata estorsione in danno dei fratelli Carfora (capo y), estorsione in danno di Spalliero Domenico (capo dd), tentata estorsione in danno di Tavone Pasquale (capo gg) e tentata estorsione in danno di De Lucia Michele (capo hh); con le aggravanti di cui agli artt. 629, secondo comma, cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991 per tutti i fatti di estorsione e tentata estorsione.

6.2. Il ricorso dell'avv. Pietro Romano è affidato a tre motivi.

6.2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione agli artt. 111 Cost. e 192 e seguenti cod. proc. pen.

Rileva che la Corte di appello ha disatteso l'eccezione di nullità per la genericità dell'imputazione (al capo a) del reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., sulla base di una ricostruzione postuma che non poteva smentire quanto rappresentato in ordine all'impossibilità di predisporre la difesa in ragione della scarsità delle informazioni descrittive circa le reali condotte riguardanti una partecipazione associativa con inizio nel 1986 e sempre perdurante nel tempo, seppure i reati fine sarebbero intervenuti solo tra ottobre 2010 e gennaio 2011.

E' stata riscontrata una mera contiguità con Martino e Farina dall'anno 2006 che illogicamente si è poi ritenuta quale condotta di partecipazione associativa.





6.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 comma 1 seguenti cod. proc. pen., 56 e 629 cod. pen.


Deduca che è stata erroneamente esclusa la riqualificazione dei fatti contestati al capo dd) come tentativo di estorsione. Al riguardo, si è indicato il dicembre 2009 quale epoca della consumazione, mentre nell'imputazione si fa riferimento al dicembre 2010. Così, diversamente da quanto avvenuto per i fatti ascritti al capo l), non è stata ritenuta rilevante la circostanza della riscossione dell'importo autonomamente da parte di Lombardi all'insaputa degli altri. Ciò lo si è giustificato in quanto lo stesso Lombardi avrebbe poi versato la somma nelle casse del clan e si tratterebbe di un'attività ciclica programmata dal medesimo clan di cui faceva parte Nuzzo. Sennonché non veniva acquisito alcun elemento per ritenere che Nuzzo avesse partecipato a iniziative estorsive prima dell'ottobre del 2010. Del resto, in quel periodo si aveva la formazione di piccoli gruppi che incameravano per intero le somme e all'interno di questi stessi gruppi, soggetti come Lombardi agivano per sé. Lombardi, come rappresentato dalle conversazioni intercettate e da alcune considerazioni riportate nella stessa sentenza di appello, operava entrando in contrasto con il gruppo di cui faceva parte Nuzzo, proprio perché percepiva i proventi estorsivi senza distribuirli o versarli in una cassa comune e fornire informazioni agli altri. Sicché, Nuzzo nel caso in questione non poteva rispondere dell'altrui riscossione, fermo restando che neppure era rimasto accertato l'inoltro della richiesta da parte del predetto.

6.2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, a fronte della constatazione di condotte poste in essere in un periodo di soli tre mesi, mentre precedentemente e negli anni successivi fino all'arresto non si avevano addebiti.

6.3. Il ricorso è nel complesso infondato.

6.3.1. Quanto al primo motivo, va rilevato che vengono ribadite questioni di nullità, riferite alla genericità del capo a) dell'imputazione relativo al reato di cui all'art. 416 - *bis* cod. pen., che non solo hanno già trovato ampie risposte nella sentenza di appello (a pagina 99, che peraltro a sua volta richiama per intero la precisa trattazione dello stesso tema nel precedente paragrafo 3), senza che i rilievi riproposti nel motivo in questione si misurino con dette risposte, ma ancor prima siano eccepibili stante la preclusione a riguardo dovuta al rito abbreviato (fra le altre, Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep. 2017, Rv. 269880).

Lo stesso motivo, inoltre, pare voler contestare sotto un aspetto del tutto diverso la motivazione adottata poiché non rappresenterebbe la verifica della condotta associativa del ricorrente nell'ampio periodo indicato a partire dal 2006.



La doglianza mostra di fondarsi su un presupposto non corretto, che si rapporta esclusivamente all'ambito temporale in cui sono stati svolti i servizi di intercettazione e pertanto si è potuto avere il monitoraggio in diretta della commissione dei reati fine, mentre i giudici di merito nel considerare particolari informazioni acquisite in tale periodo (tramite il medesimo mezzo di indagine), le hanno motivatamente ritenute idonee a fare desumere, insieme alle altre citate dichiarazioni dei collaboratori, la stabilità anche nel periodo precedente indicato dalla contestazione dei rapporti associativi del ricorrente, in particolare operando accanto a Nicola Loffredo e Marino Nicola (vedi pagine 98 e 99 della sentenza).

Le restanti obiezioni in merito scompongono il quadro probatorio considerato dai giudici di merito e i tasselli su cui si fonda il loro impegno giustificativo sul punto, isolando alcuni passaggi dichiarativi e affermazioni in sentenza, di modo che è dato cogliere esclusivamente la richiesta di alternative valutazioni di merito che, in quanto tali non dimostrano l'illogicità dell'ampia motivazione intervenuta.

Sicché i rilievi mossi con il motivo in questione non meritano accoglimento.

6.3.2. Il secondo motivo, concernente l'imputazione di estorsione in danno di Spalliero contestata al capo dd), propone questioni del medesimo genere di quelle già esaminate trattando il terzo motivo del ricorso nell'interesse del coimputato Ciardiello, al quale è stata mossa la stessa imputazione in concorso.

In ordine all'infondatezza dei rilievi che contestano l'addebito dell'estorsione nella forma consumata avendo proceduto Lombardi alla riscossione nel mese di dicembre 2010 del rateo in questione, deve anzitutto richiamarsi quanto già rilevato nel corso di detta precedente trattazione, in modo da sottolinearsi anche per Nuzzo che la motivazione della sentenza offre precise indicazioni che risultano idonee a distinguere i ragionamenti seguiti in tal caso per escludere l'ipotesi di una iniziativa non concordata portata avanti e conclusa nel proprio interesse solo da Lombardi, sì da non poterne rispondere i due citati coimputati.

A fronte di dette indicazioni, nel ricorso del Nuzzo, oltre a citarsi l'evidente errore materiale a un certo punto rilevabile nell'indicazione dell'anno dei fatti, si rappresenta che non vi sarebbero elementi per ritenere il coinvolgimento di costui nelle attività estorsive prima dell'ottobre 2010 e che il ruolo assegnatogli nella motivazione adottata non sarebbe stato mai quello di riscuotere il denaro.

Invece, la Corte di appello ha evidenziato, in forza di articolati ragionamenti che traggono spunto dal preciso esame di specifiche risultanze costituite dalle conversazioni intercettate nell'ottobre del 2010 (pagg. 30 e seguenti), che in tale periodo Nuzzo e Ciardiello si muovevano secondo gli accordi unitariamente presi all'interno del clan e, pertanto, anche con Lombardi, per riscuotere, nell'ambito delle loro predeterminate competenze, nelle scadenze fissate i ratei dai soggetti estorti, come appunto Spalliero, risultato essere una vittima "storica" del clan.

Lungi dal porsi in contrasto con tale impostazione, la sentenza, trattando l'imputazione di cui al capo dd) con riguardo al ritiro del rateo di dicembre 2010 da Spalliero, ha ricondotto il non concordato intervento alla sola materiale riscossione da parte di Lombardi, senza che le conseguenti rimostranze, fino a giungere a forti situazioni di conflittualità, smentissero la previa programmazione in concorso da parte di tutti i protagonisti citati ai fini della reiterazione in modo ciclico di un'estorsione, i cui proventi, secondo quanto chiarito dallo stesso Lombardi, proprio nel caso <sup>del</sup> rateo di dicembre 2010 rientrarono infine nella cassa comune, avendo così costui solo anticipato l'esecuzione di una riscossione in accordo con i coimputati, ai quali, infatti, secondo i piani, spettava tale compito.

Le doglianze difensive non si misurano con l'ampiezza di queste spiegazioni allorquando, nel prosieguo del motivo in questione, richiamano singoli passaggi delle considerazioni generali svolte nella sentenza in ordine alle iniziative non concordate di Lombardi e ad alcune asserite appropriazioni da parte dello stesso.

E ancor meno i rilievi assumono un'accettabile specificità quando negano *in radice* ogni coinvolgimento di Nuzzo in qualsiasi momento dell'estorsione di cui trattasi, senza minimamente considerare le emergenze processuali che risultano menzionate e sottoposte a ragionato vaglio critico da parte dei giudici di merito.

Anche il motivo in questione risulta, pertanto, nel complesso infondato.

6.3.3. Il terzo motivo è anch'esso con evidenza privo di fondamento, poiché contesta il diniego delle attenuanti generiche invocando soltanto rivalutazioni in contrapposizione alle conclusioni raggiunte nella sentenza, che motivatamente ed esaurientemente hanno illustrato l'esercizio del potere discrezionale attribuito in materia al giudice di merito, dando conto del negativo apprezzamento delle modalità dei fatti e della personalità dell'imputato (pagg. 102, 105 e 106).

## 7. Ferraro Vincenzo ed Esposito Antonio

7.1. Sono stati ritenuti responsabili, in concorso con D'Albenzio Giorgio, del reato di estorsione in danno dei Migliore ascritto al capo s) e condannati ciascuno alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 4000 di multa.

7.2. I ricorsi nell'interesse di tali imputati (dell'Avv. Vignola per Ferraro e dell'Avv. Trigari per Esposito) hanno identico contenuto e sono affidati a due motivi.

7.2.1. Il primo motivo denuncia vizio della motivazione e violazione degli artt. 192, 530, comma 2, cod. proc. pen., 629, secondo comma, e 628, terzo comma n. 1, cod. pen.

Rileva che la sentenza di appello, pur riconoscendo la connivenza dei Migliore con il clan egemone, ha sostenuto la condotta estorsiva ai loro danni, omettendo ogni considerazione in ordine all'alternativa ricostruzione della

vendita dell'auto (oggetto del reato) con successivo inadempimento in ordine alla corresponsione del prezzo, secondo quanto asseverato dalle dichiarazioni dei medesimi Migliore, i quali peraltro non facevano espliciti accenni agli imputati.

Le interpretazioni delle conversazioni intercettate da parte dei Giudici di appello risultano inadeguate tenuto conto che l'intero contesto di riferimento delle narrazioni citate è rimasto confuso e contraddittorio, così da non potersi escludere che le lamentele considerate riguardassero solo il mancato pagamento del prezzo, tanto più a fronte della produzione relativa al rilascio di cambiali.

L'auto in occasione di sporadici controlli era risultata utilizzata da Antonio Esposito, ma solamente in ragione dei rapporti amicali fra costui e gli imputati.

Nulla è stato poi spiegato con riferimento alla qualificazione giuridica, in considerazione di quanto eccepito circa l'assenza delle condizioni richieste per aversi la minaccia dell'estorsione. Né, avuto riguardo alle osservazioni svolte in relazione ai presupposti dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, è possibile cogliere dati di qualsiasi natura a conferma della destinazione dell'auto alle esigenze del gruppo criminale nei termini indicati nella sentenza impugnata.

Non si illustrano, infine, altri elementi a riscontro delle intercettazioni.

7.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 62-*bis*, 132 e 133 cod. pen. e vizio della motivazione relativamente al diniego delle circostanze generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, essendo intervenute al riguardo solo generici accenni riferiti sempre a tutti gli imputati.

7.3. I ricorsi sono nel complesso infondati.

7.3.1. Con riguardo al primo motivo, va sinteticamente premesso che, secondo la ricostruzione ritenuta provata, i Migliore, titolari di una rivendita di auto, pur essendo contigui al clan camorristico, si sono trovati nelle condizioni, per nulla inusuali, di essere al contempo vittime delle richieste estorsive sistematicamente imposte a tutti gli operatori economici del territorio dal medesimo clan. Richieste di questo genere venivano rappresentate da Esposito Antonio e Ferraro Vincenzo inizialmente sotto forma della imposizione della consegna di denaro e successivamente pretendendo la corresponsione di un veicolo. Nonostante le prime opposizioni platealmente ostentate, l'auto, per effetto dell'autorevole intervento di D'Albenzio Giorgio, quale esponente di vertice del clan e temendo i Migliore di subire gravi ritorsioni, alla fine era consegnata ai richiedenti e ne era così trasferita la proprietà a Ferraro Vincenzo.


Diversamente da quanto osservato dal ricorrente, la Corte di secondo grado, rispondendo ai rilievi mossi con l'atto di appello, illustra ampiamente i motivi per cui ha ritenuto provata la tesi della consegna dell'auto secondo paradigmi estorsivi assolutamente incompatibili con la libera conduzione di una trattativa prima e di un accordo dopo per la vendita sia pure a rate. A tal riguardo si è

nuovamente dato conto del ragionato apprezzamento dei convergenti passaggi delle conversazioni intercettate e dell'esame critico delle dichiarazioni rese dai Migliore. Elementi rispetto ai quali in ultimo si è aggiunto il contributo sostanzialmente confermativo proveniente da Lombardi. I rilievi svolti quando citano le dichiarazioni dei Migliore, mostrando di ritenerle per intero attendibili, non si misurano con le spiegazioni intervenute in proposito da parte dei giudici di merito, che illustrano come i predetti, pur non avendo potuto negare l'intervento di D'Albenzio e il mancato pagamento dell'auto, proprio in ragione dei legami e di un *habitus* paramafiosi, non si sono spinti fino a rivelare i retroscena delle manovre estorsive e così a indicare la reale condotta di ciascun imputato in tale contesto. Circostanze, però, tutte di per sé rappresentate dal convergente contenuto delle conversazioni captate, rispetto al cui apprezzamento - così come per le dichiarazioni conformi di Lombardi - non si colgono specifici rilievi che possano porre in evidenza decisivi travisamenti delle informazioni probatorie.

A tal proposito, invero, si dà risalto al risvolto in sé privo di qualsiasi rilevanza - in rapporto alla logicità, coerenza e puntualità delle valutazioni operate - che l'interlocutore di Migliore Pasquale nei dialoghi captati sia solo il Nuzzo. Mentre ciò che si è considerato è l'attendibile racconto da parte di un protagonista dei fatti, con tutte le precisazioni che rappresentano il ruolo partecipativo di ciascun imputato, così come la consapevolezza infine dei Migliore di non potersi più opporre a un'iniziativa estorsiva avviata con generiche allusioni di sottoposizione al "pizzo" e culminata nella richiesta dell'auto, alla quale ci si doveva piegare per evitare ritorsioni di tipo mafioso. La capitolazione avveniva però solo all'esito dell'autorevole, quanto risolutivo intervento di D'Albenzio Claudio, che illustrava la necessità per gli adepti al clan di ottenere quel mezzo.

In tale contesto, pertanto, in cui le persone offese non avrebbero voluto dar corso ad alcuna cessione se non fossero state esposte all'intimidazione mafiosa che accompagnò fin dall'inizio la richiesta e che si comprese ad un certo punto di dovere malgrado tutto subire, non può valere asserire il rilascio di cambiali (allegazione peraltro non autosufficiente), tanto più che pacificamente nessun adempimento si è avuto da parte di coloro che ottennero in quel modo il veicolo.

L'aspecificità ed evidente infondatezza delle osservazioni difensive svolte con riferimento alla ricostruzione di cui sopra comporta che prive di pregio debbano ritenersi anche le doglianze che intendono escludere la minaccia ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 tramite l'utilizzo della forza di intimidazione del sodalizio mafioso. L'aggravante prevista da detto articolo è stata, per altro verso, puntualmente rappresentata spiegandosi anche come fosse stato fatto presente da D'Albenzio che il mezzo sarebbe servito ai "ragazzi" per muoversi, così alludendosi a un uso per finalità comuni riferibile al clan confermato dai



successivi controlli dell'auto. E sul punto i rilievi non fanno altro che fornire alternative letture delle emergenze.

Ne discende l'infondatezza di tutte le censure svolte con il primo motivo.

7.3.2. Il secondo motivo risulta inammissibile poiché manca di qualsiasi confronto con la motivazione, stante che le considerazioni svolte dai giudici di appello in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla conferma del trattamento sanzionatorio, non si sono limitate a citare genericamente la gravità dei fatti, ma hanno concretamente specificato i tratti della condotta idonei a manifestare rilevante allarme sociale (pag. 102) e gli indici negativi riferibili alla personalità degli imputati Ferraro Vincenzo e Esposito Antonio (pag. 105 e 106).

#### 8. D'Albenzio Giorgio e De Matteo Angelo

8.1. Il primo è stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., secondo comma (capo a), e di estorsione in danno di Valentino Alfonso (capo c) e in danno dei titolari della rivendita di auto Migliore (capo s).

Il secondo è stato condannato alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di estorsione in pregiudizio di Esposito Salvatore ascrittogli al capo ee).

8.2. Il ricorso nell'interesse di entrambi proposto dal comune difensore, avv. Francesco Liguori, è affidato a quattro motivi.

8.2.1 Con il primo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine alle doglianze svolte nell'appello nell'interesse di D'Albenzio Giorgio avuto riguardo all'addebito di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., in punto di preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. e di precisazione dell'epoca della condotta contestata.

8.2.2. Il secondo motivo, sempre nell'interesse di D'Albenzio Giorgio e con riferimento al reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., denuncia vizio della motivazione e violazione di legge, in quanto, a fronte dei rilievi svolti nei motivi di appello che avevano rappresentato come le acquisizioni riguardassero piccoli gruppi di improvvisati estorsori privi di qualsiasi *affectio societatis*, si sono avute risposte illogiche che immotivatamente hanno ridimensionato i contrasti dovuti agli accaparramenti personali dimostrativi dell'assenza di ogni comune interesse.

8.2.3. Il terzo motivo lamenta vizio della motivazione con riferimento ai reati contestati a D'Albenzio Giorgio ai capi c) e s).

Si deduce che non sono intervenute idonee risposte in ordine ai rilievi attinenti alla ricostruzione della condotta constatata in pregiudizio di Valentino, considerandosi addirittura altra sentenza emessa per altro successivo episodio, mentre avrebbero dovuto confutarsi le doglianze circa l'inattendibilità delle tardive e non spontanee dichiarazioni della persona offesa sui fatti qui contestati.



Con riferimento al capo s), si osserva che non solo non sono state considerate le doglianze difensive, ma si sono anche ignorate parti delle frasi intercettate idonee a smentire le accuse nei termini riferiti dalla persona offesa.

8.2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'imputazione ascritta al capo ee) a De Matteo Angelo.

Si rileva che attribuendosi a tale imputato immotivatamente il nome Arcangelo si è dimostrato di confonderlo con Maietta Arcangelo, così impropriamente valorizzando dichiarazioni dei collaboratori rivolte a quest'ultimo.

De Matteo mai era rimasto coinvolto in traffici di stupefacenti e per il suo perdurante stato di detenzione non avrebbe potuto conoscere Tostelli.

L'episodio evocato non riguardava i fatti contestati, ma risale al 2004 quando in una sola circostanza Esposito aveva consegnato a De Matteo pochi euro in ragione di rapporti di amicizia rimasti confermati da Farina e Martino.

Né è stato chiarito per quale motivo nella riscossione si sarebbero alternati fino al 2013 diversi altri soggetti, pur ipotizzandosi che Esposito avrebbe pagato però sempre nelle mani di De Matteo o, in caso di detenzione, della di lui moglie.

8.2.5 Con il quinto motivo ci si duole di vizi della motivazione e violazione degli artt. 62-*bis* e 133 cod. pen., stante l'assenza di spiegazioni circa il diniego delle attenuanti generiche e i criteri adoperati nella determinazione della pena.


8.3. Le doglianze per entrambi gli imputati sono nel complesso infondate.

8.3.1. Il primo motivo richiama, quanto al reato associativo ascritto a D'Albenzio Giorgio, la questione della precisa indicazione dell'epoca della partecipazione, anche ai fini dell'accertamento della preclusione per il *ne bis in idem*, asserendo che sul punto non sarebbe intervenuta un'adeguata motivazione.

Sennonché, già la sentenza di primo grado in un apposito paragrafo (a cominciare da pag. 191) affrontava ampiamente tali questioni poiché prospettate in quella sede da alcuni difensori, illustrando la loro infondatezza sulla base di articolate considerazioni che prendevano specificatamente in esame anche il tema del *ne bis in idem* per coloro che erano stati condannati per il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., chiarendo così che i fatti già giudicati si arrestavano al 2006, di modo che non coprivano il periodo preso in esame dal nuovo addebito.

A tali osservazioni si sono aggiunte quelle adesive della sentenza di appello (pagg. 26 e ss.) che ha premesso di volersi riportare alle condivise motivazioni del giudice di primo grado laddove le doglianze risultavano soltanto ripetitive.

La stessa sentenza di appello non manca poi di illustrare la condotta associativa di D'Albenzio Giorgio (pagg. 91 e 92), esaminando le singole risultanze anche sotto il profilo dell'ampiezza temporale di una partecipazione la cui risaleza e stabilità, come descritta, copre un periodo che non coincide con la sola consumazione dei reati fine oggetto delle contestazioni ai capi c) e s).



Ciò posto, il motivo in questione per rappresentare il vizio della motivazione su tali questioni avrebbe dovuto indicare quali specifici rilievi, idonei a confrontarsi criticamente con le risposte già intervenute in primo grado, sarebbero stati precisamente esposti nei motivi di appello, sì che non avrebbero potuto ritenersi superati dal richiamo adesivo svolto nella sentenza di appello.

Nulla di tutto ciò si coglie nel ricorso sotto ogni profilo dei rilievi in questione e anzi neppure risulta, da quanto rappresentato con riferimento all'eccezione del *ne bis in idem*, a quale condanna di D'Albenzio Giorgio ci si dovrebbe riferire.

Ne discende l'inaammissibilità dei rilievi svolti con il motivo di cui trattasi.

8.3.2. Il secondo motivo altrettanto genericamente ripropone censure rivolte a escludere la configurabilità del sodalizio mafioso di riferimento, muovendo assertive critiche che ignorano la trattazione assai articolata dell'intero tema intervenuta nella sentenza di appello (pagg. 26 -38) con il conforto delle tante risultanze richiamate, così da cogliersi una chiara lettura delle conflittualità e di talune iniziative per interessi personali che non esclude, ma anzi conferma, l'esistenza di un programma mafioso perseguito da un'unica organizzazione.

Non vi è spazio, dunque, per rilevare il vizio della motivazione su tali temi.

8.3.3. Con riferimento all'estorsione in danno di Valentino Alfonso contestata al capo c), il terzo motivo svolge rilievi che ancora una volta non si confrontano con le spiegazioni puntualmente intervenute, in quanto si assume che sarebbe mancata la motivazione in ordine alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa con riferimento alla «tardività» delle dichiarazioni, mentre, come si è già rilevato trattando il ricorso di D'Albenzio Clemente in forza di osservazioni che vanno qui tutte richiamate, la sentenza di appello ha preso attentamente in considerazione le critiche difensive circa l'aspetto di cui sopra, logicamente spiegando come tali critiche non potevano mettere in crisi il giudizio in ordine alla veridicità della accuse quale manifestazione di una progressiva apertura alle rivelazioni, ampiamente confermata dalle specifiche modalità delle audizioni, dal complessivo atteggiamento del dichiarante e dalle altre risultanze acquisite.

Il medesimo motivo relativamente poi all'estorsione di cui al capo s), commessa in pregiudizio dei fratelli Migliore, quando afferma che non si sarebbe tenuto conto dei rilievi sulla loro estraneità a imposizioni da parte di D'Albenzio, ignora che già nella sentenza di primo grado si era riconosciuto che costui in occasione dell'intervento presso i Migliore si protestava estraneo all'invio dei «ragazzi» (ossia dei coimputati Esposito e Ferraro) e asseriva che l'autovettura oggetto della richiesta ritenuta estorsiva avrebbe dovuto essere pagata.

Le osservazioni nuovamente esplicitate dai giudici di appello, come già si è illustrato trattando i ricorsi di Esposito e Ferraro, sottolineano invece i restanti contenuti delle intercettazioni che evidenziano come l'intervento di D'Albenzio, a





prescindere dai toni in apparenza suadenti e da asserzioni su pagamenti che nessuno poteva garantire, vada letto predendo atto del suo ruolo mafioso. Egli si occupava di procurare ai soggetti di scarso spessore, ma impegnati nell'attività del clan, l'auto di cui avevano bisogno per rendersi utili. Tali soggetti, nonostante le manovre chiaramente estorsive in precedenza manifestate nei confronti dei Migliore, non erano riusciti a piegarne le resistenze, provocando solo plateali reazioni che comunque non avevano alcun seguito concreto. La posizione assunta da D'Albenzio affinché venisse assecondata la richiesta di consegna del veicolo, come ben percepito dalle vittime, non lasciava più spazio ad ulteriori opposizioni. Infatti, secondo quanto ancora chiarito da Migliore Pasquale nelle conversazioni intercettate il 16 dicembre 2010, D'Albenzio, a fronte delle rimostranze dovute al materializzarsi dell'ulteriore imposizione in aggiunta a quella dei pagamenti in denaro, aveva espressamente invitato Antonio Migliore a consegnare l'auto che piaceva ai «ragazzi» perché costoro ne avevano bisogno per muoversi, così alludendosi alle esigenze sul territorio per le finalità del clan camorristico. In questo modo, dunque, si è rappresentato, tramite le spiegazioni di merito, che, a prescindere dagli impegni solo asseritamente assunti su futuri pagamenti, la persona offesa non avrebbe mai proceduto a un simile consegna priva di qualsiasi garanzia, se non si fosse trattato dell'imposizione estorsiva fin dall'inizio rappresentata da Esposito e Ferraro e poi perorata da D'Albenzio, all'esito del cui autorevole intervento le resistenze venivano finalmente meno.


Pertanto, le doglianze mosse, quando citano solo parziali risvolti delle conversazioni intercettate senza misurarsi con risposte intervenute sull'intera lettura, non dimostrano difetti motivazionali, ma invocano solo diversi apprezzamenti in assenza di omissioni o travisamenti aventi manifesta rilevanza.

8.3.4. Il quarto motivo riguarda l'affermazione della responsabilità di De Matteo Angelo in ordine all'estorsione continuata di cui al capo ee), commessa in pregiudizio di Esposito Salvatore, titolare della Medi Gas, fino all'anno 2004.

La responsabilità di De Matteo Angelo in ordine a tale condotta è stata ritenuta provata in origine dalle convergenti accuse dei collaboratori Farina e Martino, alle quali si sono aggiunte in appello quelle di Lombardi e di La Manna.

Le doglianze mosse nel ricorso osservano che all'inizio della trattazione dell'imputazione i Giudici di appello hanno attribuito a De Matteo anche il nome Arcangelo, mentre lo stesso si chiama solo Angelo come da verifiche anagrafiche.

Non si comprende, però, come da ciò dovrebbe derivare il travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori, al quale nel prosieguo si allude citando Maietta Arcangelo come la persona invece accusata, non cogliendosi elementi per potere anche solo ipotizzare che le accuse dei collaboratori, i quali ben conoscevano De Matteo, siano state fuorviate da errori sul nome di battesimo.



Per il resto, si hanno indimostrate asserzioni che in quanto tali non possono smentire il contributo dichiarativo che citano (quello di Lombardi). Si menziona la prosecuzione negli anni a seguire della stessa condotta anche da parte di altri, senza che possa comprendersi come tale evoluzione dei fatti avrebbe potuto creare decisivi fraintendimenti, rimanendo invece ben distinte le condotte in favore di De Matteo riferite al suo sostentamento durante la detenzione, dalle altre periodicamente od occasionalmente imposte dagli altri esponenti del clan. Si fa riferimento infine ai rapporti amicali di Esposito con gli esponenti mafiosi, fra cui anche De Matteo, secondo quanto confermato dai collaboratori; di modo che si sarebbe trattato, così come riferito dalla persona offesa, in definitiva dell'elargizione di pochi euro, appunto a titolo di amicizia e in una sola circostanza. Tale prospettazione, tuttavia, non considera che, come esposto in sentenza, i collaboratori descrivono un impegno ben più sostanzioso e costante nel tempo, con la chiara conseguenza che detto imprenditore non avrebbe avuto alcun motivo di sottostarvi solo in ragione di generici rapporti amicali, se non si fosse trattato di un'imposizione camorristica in favore di un affiliato detenuto. Né, del resto, ci si misura con le spiegazioni intervenute che rilevano come le dichiarazioni di Esposito, anche considerando altri suoi rapporti che potevano interessare gli esponenti del clan, non rappresentano un attendibile contributo.

Tutti i rilievi mossi con il quarto motivo sono, pertanto, privi di fondamento.

8.3.5. Inammissibile si rivela infine il quinto motivo, poiché lamenta in modo assolutamente generico l'assenza di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di dosimetria della pena, quando i giudici di merito non hanno mancato di fornire chiare spiegazioni sotto entrambi i profili in questione.

## 9. Pasquale Magliocca

9.1 E' stato condannato alla pena di anni sedici di reclusione ed euro dodicimila di multa in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di associazione mafiosa aggravata ai sensi del quarto comma dell'art. 416 - bis cod. pen (capo a), tentata estorsione in pregiudizio di Tedesco Giovanni (capo g), tentata estorsione in danno di De Monaco Guido (capo i), tentata estorsione in danno di Razzano Domenico (capo m), tentata estorsione in danno di Tramontano Carmine (capo n), tentata estorsione in danno di Izzo Antonio (capo v), tentata estorsione in danno di Esposito Salvatore (capo ff) ed estorsione in danno di Coppola Antonio (capo k).

9.2. Il ricorso a firma dell'Avv. Giovanni Aricò è affidato a quattro motivi.

9.2.1. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416- bis cod. pen., nonché vizio della motivazione con riferimento alle



censure mosse con i motivi di appello in ordine alla sussistenza dell'associazione mafiosa di cui al capo a) e alla partecipazione a tale associazione del ricorrente.

Si afferma che la sentenza, valorizzando le conversazioni intercettate all'interno dell'auto di Ciardiello e la presenza di Magliocca a casa di Ferraro, ha eluso i rilievi che avevano evidenziato i rapporti di parentela con quest'ultimo e la non credibilità della comparsa di Magliocca fra gli interlocutori in detta auto, appartenendo egli a un gruppo in competizione con quello di Ciardiello, fermo restando che ci si riferiva solo al breve periodo fra l'ottobre e il dicembre 2010.

Non si è considerato, inoltre, che gli «originari» collaboratori Farina, Martino e Belgiorno non avevano fornito indicazioni in ordine all'appartenenza al sodalizio mafioso di Magliocca, sicché le accuse dei «nuovi» collaboratori Lombardi e La Manna non si saldavano ma anzi si ponevano in contrasto con le precedenti dichiarazioni, una volta fattosi riferimento in sentenza a una «storica affiliazione» di Magliocca che in quanto tale avrebbe dovuto esser conosciuta da Farina e Martino, essendosi peraltro aggiunto che costoro nel periodo della detenzione erano rimasti in possesso di aggiornate notizie sull'intero contesto associativo.

Oltre ad aversi l'assenza delle verifiche in ordine all'attendibilità intrinseca delle accuse circa la condotta associativa, è rimasto eluso il loro controllo esterno poiché sono stati solamente menzionati altri esiti di attività di intercettazioni e il contenuto degli appunti rinvenuti in possesso di Magliocca che, in ragione dei rilievi mossi con i motivi di appello e però rimasti anch'essi privi di idonee risposte, evidenziavano solo un esiguo numero di tentativi di estorsione portati avanti in autonomia per interessi contrapposti in un limitato periodo, senza che pertanto potesse cogliersi traccia della manifestazione dell'attività associativa.

9.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 56 e 629 cod. pen., nonché mancanza di motivazione in ordine alle doglianze difensive mosse con l'atto di appello relativamente alle imputazioni contestate ai capi g), i), k), m), n) e v).

Al riguardo, oltre a ribadirsi che con riferimento alle conversazioni intercettate nell'auto di Ciardiello e nell'abitazione di Ferraro non sono stati considerati i rilievi già indicati nel precedente motivo, si osserva che le altre specifiche doglianze riferite a ciascuno di detti fatti sono parimenti rimaste prive di risposta, con riguardo all'equivocità del significato delle conversazioni captate e all'assenza di riscontri pur considerando le dichiarazioni delle persone offese, in modo da non potersi ritenere attuati i semplici propositi via via menzionati.

Inoltre, la sentenza in nessun caso ha dato conto della effettiva rappresentazione della minaccia, ritenendo bastevole evocare la personalità dei soggetti indicati, mentre la concreta idoneità della intimidazione ai fini della

configurazione del reato di estorsione andava verificata tenendo conto di ogni elemento oggettivo e soggettivo e pertanto anche delle condizioni delle vittime.

Nella specie non si sono mai avuti concreti accertamenti a tal riguardo, per l'assenza di conoscenze sulle modalità dei fatti, mancando notizie riferite dalle vittime e tenuto conto che nessuna delle richieste era stata alla fine esaudita.

9.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, nonché mancanza di motivazione in ordine alle doglianze riguardanti la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 contestata ai capi g), i), k), m), n), v) e ff).

Non avrebbe potuto ritenersi il fine di agevolare l'attività dell'associazione in quanto, come rappresentato dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, Magliocca e i diversi concorrenti di volta in volta nei reati di cui trattasi agivano ciascuno per obiettivi del tutto egoistici, intendendo accaparrarsi gli imprenditori da estorcere a titolo «personale» e perciò i proventi delle singole riscossioni, in condizioni di concorrenza con gli altri e di assenza dello scambio di informazioni.

Inoltre, in mancanza di notizie utili ai fini della descrizione delle modalità di ciascuna condotta, neppure avrebbe potuto affermarsi l'utilizzo del metodo mafioso. Peraltro, assolutamente irrilevante risultava la circostanza che le persone offese fossero state in precedenza taglieggiate dal clan Belforte e avessero in qualche occasione fatto notare di avere già pagato agli esponenti del medesimo clan o ad altri soggetti. Infatti, avrebbe dovuto sempre considerarsi che l'aggravante in questione non costituisce una mera duplicazione di quella prevista dall'art. 628, terzo comma n. 3, cod. pen. e richiede specifiche connotazioni concretamente apprezzabili sotto il profilo del maggiore disvalore.

9.2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione in ordine alle doglianze mosse con l'atto di appello circa il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, essendo mancata qualsiasi giustificazione dell'esercizio del potere discrezionale.

9.3. Il ricorso a firma dell'Avv. Romolo Vignola è affidato a due motivi.

9.3.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 e 530, comma 2 cod. proc. pen., 416 - bis, 629, secondo comma, 628, terzo comma n. 1, cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991.

Rileva che si è ritenuta la responsabilità per il reato associativo senza fornire risposte alle doglianze difensive in ordine all'attendibilità dei collaboratori.

La decisione risulta altrettanto illogica per i capi g), i), k), m), n), v) e ff).

Relativamente ai fatti ascritti al capo g), a carico di Magliocca sono state richiamate le intercettazioni all'interno dell'abitazione di Ferraro, ignorandosi la parentela fra i due e i rilievi in ordine alla scarsa chiarezza delle conversazioni.

In occasione della trattazione del capo i) non si è considerata che dalle conversazioni citate non emergevano ruoli e altre precise indicazioni sulla partecipazione di Magliocca. A discolpa si rinvenivano le dichiarazioni di Lombardi. La persona offesa non aveva riconosciuto il giovane che aveva riscosso il denaro, precisando che negli ultimi anni non aveva versato nulla perché la cava che gestiva non lavorava più e sarebbe stata presto dismessa.

Con riguardo al capo k), le conversazioni menzionate facevano riferimento solo a Lombardi e anch'esse non erano per nulla chiare. Non si è inoltre spiegato come la stessa pretesa estorsiva sia stata al contempo attribuita al gruppo Ciardiello - Nuzzo - Martino in competizione con quello di Ferraro e come potesse Magliocca, pur essendo vicino a quest'ultimo, trovarsi nell'auto di Ciardiello. Né si è tenuto conto che la persona offesa, parlando di soggetti venuti una sola volta a chiederle i soldi, non aveva riconosciuto Ferraro o Magliocca.

Quanto al capo m), ci si è basati su semplici commenti immaginando che dalle parole si sarebbe passati ai fatti. Le altre conversazioni citate a riscontro non vedevano comparire Magliocca. I collaboratori non lo avevano nominato quando avevano riferito su richieste allo stesso imprenditore iniziate anni prima.

In ordine al capo n) si sono citati passaggi ancora una volta poco chiari relativi sempre alla stessa conversazione nell'abitazione di Ferraro. Il «pizzino» citato non poteva suffragare l'addebito per la sua ridotta valenza dimostrativa. Nessun altro riscontro era stato individuato. La persona offesa aveva reso anche in questo caso precise dichiarazioni a smentita delle accuse mosse agli imputati.

Relativamente al capo v), non si è considerato che la tesi di accusa, ancora una volta fondata sulle intercettazioni, non era stata confermata dalle dichiarazioni di Farina e Martino. Il «pizzino» citato in sentenza, tanto più nella specie, risultava irrilevante riportando l'inconsistente indicazione di due iniziali.

La motivazione adottata per il capo ff) non conteneva alcuna precisazione riguardante la condotta di Magliocca di partecipazione al fatto in questione

Nel prosieguo del motivo si ribadisce che tutta la ricostruzione accusatoria è rimasta condizionata dalle contraddizioni circa il ruolo assegnato a Magliocca all'interno dei diversi gruppi. Si rileva che è mancata qualsiasi verifica in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori. Si aggiunge che non si è dato conto, per ciascuna imputazione, della sussistenza degli estremi della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991. Infine, si sottolinea che non si hanno altri riscontri idonei a colmare l'incompletezza del quadro probatorio.

9.3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e vizio della motivazione relativamente al diniego delle circostanze generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, essendo intervenute al riguardo solo generici accenni riferiti sempre a tutti gli imputati.

9.4. Tutti i motivi sono infondati.

9.4.1. Il primo motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Aricò, muovendo doglianze rivolte all'affermazione della responsabilità in ordine al reato associativo, mostra in primo luogo di ignorare le precise risposte invece contenute nella sentenza di appello (pagg. 26 e ss.) a confutazione dei rilievi in ordine all'esistenza e alla permanente operatività dell'unitaria associazione mafiosa costituita dal clan di Maddaloni, operante quale costola del clan Berforte.

Le considerazioni svolte in proposito chiariscono anche come le frizioni interne e le violazioni di talune regole comportamentali predisposte dal sodalizio, pur ripetute e tali da coinvolgere diversi partecipi per gruppi, non fanno venir meno la comunanza del programma delittuoso fatto proprio dall'organizzazione.

Ciò posto, non può qui riproporsi allo stesso modo il tema della particolare vicinanza di Magliocca a taluni correi anziché ad altri con riferimento alle iniziative estorsive, quando anche sul punto si sono avute specifiche risposte - ancorate a precisi dati processuali - che però sono rimaste anch'esse ignorate.


E va solamente aggiunto che le doglianze non si confrontano neppure con l'importanza assegnata dai giudici di merito all'elenco scritto degli operatori sottoposti a estorsione che via via «passava di mano in mano» secondo quanto riferito dai collaboratori, che al contempo hanno precisato come esistesse una cassa comune in cui confluivano i relativi proventi, così che le propensioni dimostrate da taluni ad appropriarsi di certe somme costituivano solamente una trasgressione alle regole comuni che caratterizzavano la struttura associativa.

E detto elenco è stato trovato in possesso proprio dell'imputato Magliocca.

A tale dato, come ancora evidenziato nella sentenza di appello nella parte dedicata all'addebito del reato associativo mosso a Magliocca (pagg. 95 e 96), si aggiungono le ampie risultanze delle intercettazioni che fotografano le iniziative estorsive accudite dall'imputato e, infine, le accuse di La Manna e di Lombardi.

A fronte di ciò, la difesa ripropone l'obiezione relativa all'assenza di accuse di partecipazione al sodalizio provenienti dai collaboratori per primi dissociatisi.

Tale questione è stata puntualmente affrontata nella sentenza di appello (pagg. 25 e 26), spiegandosi che i primi dichiaranti erano stati arrestati nel 2006, per cui non potevano avere un panorama completo di tutti i protagonisti dei fatti ricadenti nel periodo successivo, in cui si era manifestata la condotta di partecipazione di Magliocca. Una conoscenza più aggiornata, invece, in possesso dei nuovi collaboratori Lombardi e La Manna, i quali, per tale ragione, hanno potuto riferire, in modo convergente e in sintonia con le altre risultanze acquisite sempre nel periodo più recente, l'inserimento associativo di Magliocca. E ciò nell'ambito di un contributo collaborativo la cui attendibilità è stata contestualmente apprezzata positivamente, prima ancora che con riferimento



alle conferme riscontrabili per i singoli episodi, sotto il profilo della genesi e degli altri tratti di carattere generale relativi alla credibilità della fonte (pagg. 25 e 26).

Le censure non chiariscono i motivi per cui queste spiegazioni puntualmente motivate sarebbero manifestamente illogiche, né indicano decisivi argomenti sul punto già prospettati con l'appello e rimasti nemmeno implicitamente confutati.

Per il resto, a proposito delle risultanze delle intercettazioni e del significato probatorio attribuito alle condotte via via rilevate al fine di desumere da esse l'inserimento associativo, si contrappongono solamente alternativi apprezzamenti (ad esempio, sul numero delle estorsioni, sul senso da attribuire al periodo del monitoraggio, sulla rilevanza dei rapporti di parentela), peraltro privi del dovuto confronto con i restanti elementi presi in considerazione dai giudici di merito, con riferimento sia agli stessi fatti, sia alla coerenza rispetto alla lettura complessiva.

Pertanto, queste critiche, così come quelle in precedenza citate, non possono rappresentare la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla valorizzazione ai fini di prova delle dichiarazioni dei collaboratori, né sotto altro profilo possono dimostrare violazioni con riguardo alla configurazione della condotta associativa nei termini ampiamente descritti dai giudici di merito.


Da tutto ciò discende, dunque, il giudizio di infondatezza del citato motivo.

9.4.2. Il secondo motivo del ricorso dell'Avv. Aricò e il primo motivo del ricorso dell'Avv. Vignola si occupano delle restanti imputazioni di estorsione.

Il primo dei due ricorsi al riguardo muove rilievi che, oltre a richiamare le osservazioni critiche sull'intero contesto relazionale già rassegnate a proposito del reato associativo e, come poco sopra rilevato destituite di fondamento, citano i motivi di appello con riferimento ai singoli episodi contestati, assumendo l'esistenza di errori interpretativi delle risultanze, ma solo sulla base di accenni a singoli risvolti che mancano di ogni confronto con l'intera motivazione di appello.

Non si considerano, cioè, spiegazioni ampiamente intervenute ribadendosi l'apprezzamento dei medesimi elementi in senso diverso, secondo insindacabili valutazioni di merito quanto all'intrinseco significato, ma anche in relazione alle rimanenti risultanze sinergicamente comprovanti i fatti di cui alle imputazioni.

Considerazioni dello stesso genere vanno svolte con riguardo alla ricostruzione del requisito della minaccia che caratterizza il reato di estorsione, ricollegandosi l'implicita intimidazione, secondo la chiara rappresentazione dei fatti ribadita in più parti della sentenza di appello (così, ad esempio, a pag.55), all'imposizione del "pizzo" da parte di un pericoloso clan camorristico armato, senza che la posizione omertosa delle vittime potesse smentire tale dato oggettivamente emerso dalle conversazioni intercettate e dalle altre risultanze, a prescindere dai toni e modi di volta in volta adoperati nel chiedere, in assenza di qualsiasi altra plausibile causale, le somme di denaro con cadenze prestabilite.



Da qui dunque la ragionevole valutazione della minaccia oggettivamente idonea a costringere le vittime ai pagamenti anche quando si è contestato il solo tentativo in mancanza di ulteriori elementi di prova circa l'epilogo delle vicende.

Le censure mosse al riguardo nel ricorso dell'Avv. Vignola, pur riferendosi di volta in volta ai singoli episodi di estorsione, rimangono ugualmente aspecifiche nella misura in cui non considerano le risposte sugli stessi argomenti via via intervenute nella sentenza e comunque giungono a isolare taluni elementi, per suggerirne alternativi apprezzamenti senza però potere smentire tutto il resto.

Procedendo in tal modo, con riguardo al capo g) si svolgono rilievi che ignorano le chiare spiegazioni intervenute circa l'inequivocabile significato assunto dalle conversazioni sia singolarmente sia nel loro complesso; che omettono di misurarsi con l'annotazione dell'estorsione di cui trattasi contenuta negli appunti in possesso di Magliocca; che menzionano le intercettazioni facendo riduttivamente riferimento solo a quelle nell'abitazione di Ferraro; che non rappresentano in alcun modo come i rapporti di parentela potrebbero fornire spiegazioni alternative rispetto alla ricostruzione accusatoria dei fatti; che citano indicazioni di Farina prive di collegamenti temporali e di altro genere con i fatti.

Relativamente al capo i) si menzionano elementi nella sostanza neutri, quali le dichiarazioni della persona offesa la cui reticenza è rimasta non contraddetta. Si richiamano poi dichiarazioni di Lombardi che però riguardano solamente la posizione assunta da Ferraro nel contesto generale delle attività estorsive. Sicché neppure sotto questo profilo si smentisce il significato dei dialoghi captati di cui la sentenza illustra la chiarezza nel rappresentare la partecipazione alla fase ideativa di Magliocca e Ferraro e a quella esecutiva da parte del primo (pag. 57).

Quanto al capo k), si svolgono rilievi che negano la partecipazione di Magliocca alle conversazioni al riguardo evidenziate, richiamando una conflittualità che però, come ampiamente spiegato dai giudici di appello già nella parte generale della sentenza, va ricondotta a certe iniziative, senza che i conseguenti difetti di coordinamento potessero smentire l'agire nell'ambito dell'attività associativa. Ci si riferisce, poi, ancora una volta a singoli passaggi delle conversazioni senza considerare i restanti, come invece ampiamente considerati in sede di merito nel senso della dimostrazione della pianificazione da parte di Magliocca dell'attività estorsiva di cui trattasi insieme a Ferraro e Lombardi già il 18 novembre 2010. Fatto in sé ovviamente non smentito dal rilievo che nei dialoghi il soprannome "patataro" della vittima sia stato pronunciato solo da Lombardi. Né le obiezioni difensive considerano che l'interessamento al fatto di cui trattasi da parte di Magliocca è stato ritenuto accreditato anche dall'annotazione del nome della vittime nell'elenco degli estorti trovato in possesso di tale imputato. Si evoca poi l'atteggiamento dichiarativo



della persona offesa volto a negare qualsiasi pagamento. Ma, così non ci si misura con le obiettive smentite a tal riguardo motivatamente desunte già in primo grado dalle chiare intercettazioni e dal documento sopra citato.

A proposito del capo m), a fronte di quanto rappresentato in sentenza in ordine al chiaro significato delle conversazioni intercettate nella casa di Ferraro e della chiamata in correità di Lombardi (nei confronti sia di Magliocca sia di Ferraro) a puntuale dimostrazione del realizzarsi del piano estorsivo, le doglianze continuano assertivamente a far riferimento solo a dati relativi a una specifica richiesta, citando ulteriori elementi manifestamente inidonei a scardinare il costruito motivazionale, fra cui altre conversazioni intercettate e le dichiarazioni della vittima (tuttavia ritenuta in modo incontestato ampiamente reticente).

Con riferimento al capo n), oltre a ripetersi i generici rilievi circa il contenuto delle conversazioni valorizzate in sede di merito, si lamenta l'assenza di altri elementi a conferma dell'ipotesi accusatoria, da un lato, apprezzandosi in senso apoditticamente riduttivo l'annotazione dell'estorsione nella lista in possesso di Magliocca; dall'altro, trascurandosi completamente le dichiarazioni di Lombardi, seppure le stesse, secondo quanto puntualmente rappresentato in sentenza, consentivano di avere conferma del coinvolgimento del medesimo Lombardi, di Magliocca e di Ferraro nei fatti contestati sotto il profilo del tentativo, essendosi poi interessati il secondo e il terzo di curare, anche tramite altro soggetto, l'ulteriore inoltro della richiesta. Fatti questi più recenti di quelli menzionati dalla difesa, relativi ad altre risalenti iniziative riferite da Farina e dalla vittima. Sicché neppure in tal caso i rilievi possono dimostrare decisivi difetti motivazionali.

Con riguardo al capo v), oltre a censurarsi genericamente l'utilizzo delle intercettazioni, ci si limita a svolgere considerazioni di cui non si coglie la minima rilevanza, come quelle relative all'assenza di accuse provenienti invece da Farina e alla posizione di Izzo Antonio in quanto non riconducibile sempre a quella di vittima, citandosi lo stesso anche come un collettore di tangenti chieste ad altri.

Invero, le condotte contestate attengono a un'iniziativa estorsiva più recente rimasta esaustivamente rappresentata dalle conversazioni citate nella sentenza rispetto alle quali non risultano specificati travisamenti delle informazioni.

Con riferimento al capo ff), si richiamano ancora una volta i rilievi (come già evidenziato infondati) riguardanti le posizioni di contrasto rispetto a quelle di altri imputati, facendosi da ciò derivare l'assenza di motivazione circa la condotta in addebito. Si omette così ogni riferimento alla prova costituita in tal caso dalle stesse accuse della persona offesa che rappresentano, secondo quanto specificato in sentenza, il ruolo di emissario del clan assunto da Magliocca rispetto a una vittima "storica" della richiesta del pizzo (l'imputato faceva presente a tale soggetto che il denaro avrebbe dovuto essere a lui consegnato).

Di seguito lo stesso motivo del ricorso fa riferimento a mancanze nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e di altri elementi a conferma, ma l'argomentare difensivo al riguardo risulta così generico da non potersi neppure comprendere a quale dichiarante e a quali accuse ci si voglia in effetti riferire.

Neanche sotto tale profilo i rilievi possono rappresentare i vizi denunciati.

9.4.3. Il terzo motivo del ricorso dell'Avv. Aricò e l'ultima parte del secondo motivo del ricorso dell'Avv. Vignola muovono rilievi che contestano il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 legge n. 203 del 1991.

Al riguardo le obiezioni, allorquando assumono un'apprezzabile specificità argomentativa, in definitiva negano la possibilità di ravvisare il fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa sulla base degli stessi rilievi mossi nel primo motivo dell'Avv. Aricò che escludono l'esistenza stessa di tale associazione.

Ma, si è rilevato, trattando appunto detto motivo, come tale prospettazione sia stata già respinta dalla sentenza in forza di esaustive e logiche confutazioni.

Quanto poi alle obiezioni che negano la dimostrazione dell'uso del metodo mafioso, va osservato che l'argomentare difensivo vorrebbe accreditare un diverso apprezzamento di quel dato costante delle estorsioni ben rappresentato in sede di merito, che le connota come l'imposizione del «pizzo», richiesto periodicamente secondo cadenze prestabilite, a operatori economici per il solo fatto di svolgere la loro attività sul territorio, così manifestandosi il controllo mafioso sullo stesso, comportante l'avvalersi della forza di intimidazione e delle condizioni di omertà derivanti dalla percezione del vincolo associativo mafioso.


Le considerazioni critiche indistintamente operate al riguardo dalla difesa non si misurano con gli elementi di volta in volta considerati in sentenza di cui alla fine paiono equivocare i presupposti fondanti, dato che sembra sostenersi che si sarebbe ritenuto il metodo mafioso solo in ragione dell'appartenenza al clan, mentre a riguardo è stato considerato il presentarsi come referenti mafiosi in termini ben percepibili già semplicemente tramite l'esteriorizzarsi di richieste di pagamenti non altrimenti giustificabili se non come l'imposizione del "pizzo".

Tutti i rilievi appena indicati risultano, pertanto, privi di fondamento.

9.4.4. Del pari non possono accogliersi le doglianze relative al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, come esposte nel quarto motivo del ricorso dell'Avv. Aricò e nel terzo motivo del ricorso dell'Avv. Vignola.

Ed infatti, il diniego di dette attenuanti, seguendo quanto ancora rilevato nella sentenza di appello (pag. 102), è intervenuto sulla base di insindacabili considerazioni di merito che seppure riferite anche ad altri imputati, certamente si addicono all'intera ricostruzione delle condotte poste in essere da Magliocca.

Conclusioni dello stesso genere vanno rassegnate con riguardo alle spiegazioni intervenute in ordine alla determinazione della pena in concreto.



Le contrarie osservazioni difensive dimostrano solo la non condivisione del modo in cui si è motivatamente esercitato il potere discrezionale in materia, facendo fra l'altro riferimento a un impegno seriale nelle attività estorsive che, seguendo l'intera ricostruzione della condotta di Magliocca, va ben al di là della pura e semplice realizzazione materiale dei singoli fatti di cui alle imputazioni.

#### 10. Maietta Arcangelo

10.1. È stato condannato alla pena di anni sei di reclusione in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., con il riconoscimento della circostanza aggravante di cui al quarto comma (capo a).

10.2. Il ricorso, a firma dell'avv. Generoso Grasso, è affidato a due motivi.

10.2.1. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 192, 530, comma 2, cod. proc. pen., 416-*bis* cod. pen. e vizio della motivazione.

Rileva che la decisione di conferma del giudizio di responsabilità di primo grado non ha risposto alla prospettazione difensiva con cui si era evidenziato la circostanza che a Maietta, oltre al ruolo di partecipe, non era stato ascritto alcun reato fine, nonostante l'unico suo accusatore, ossia il collaboratore Belgiorno, avesse reso dichiarazioni anche in ordine a specifiche condotte, così avendosi un apprezzamento dell'attendibilità inspiegabilmente solamente a intermittenza.

Aggiunge che non sono state considerate le giustificazioni offerte circa le frequentazioni, mentre è stata valorizzata la conversazione intercettata a casa di Ferraro il 18 novembre 2010, ove però si era fatto riferimento solo a Pascale e ad altri giovani di Maddaloni, così da non aversi indicazioni certamente riferibili anche a Maietta, il quale, secondo quanto emerso da altre conversazioni, pur trovandosi in carcere non beneficiava del sostentamento del clan, che invece veniva assicurato ai suoi effettivi appartenenti durante lo stato di detenzione.

Nessun altro elemento probatorio aveva riguardato la posizione di Maietta.

Solo in appello sono intervenute le accuse di Lombardi e La Manna che però risultano in contraddizione fra loro inserendo Maietta in due gruppi diversi.

Tali accuse non sono state vagliate secondo i criteri imposti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sicché, in assenza di altri elementi, non avrebbe potuto ravvisarsi la prova della responsabilità in ordine al reato associativo.

10.2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 62-*bis*, 132 e 133 cod. pen. e vizio della motivazione relativamente al diniego delle circostanze generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, essendo intervenute al riguardo solo generici accenni riferiti sempre a tutti gli imputati.

10.3. Il ricorso è nel complesso infondato.

10.3.1. Quanto al primo motivo, va rilevato che la sentenza di appello (pagg. 96 – 98) non ha ommesso di considerare i rilievi difensivi, ben indicando le

ragioni per le quali dovevano ritenersi attendibili le accuse di Belgiorno da cui era stata desunta la partecipazione associativa di Maietta, trovando esse conferma anche in fatti estorsivi pacificamente commessi da entrambi in concorso, così da non potersi dare credito alle contrarie asserzioni difensive dell'imputato, a prescindere dalla specifica confutazione di tutti i loro passaggi rappresentativi.

Tanto rilevato, non si comprende quale astratta rilevanza potrebbero assumere le obiezioni circa la mancata formalizzazione di imputazioni relative ad altri specifici reati narrati, non comportando tale scelta alcun apprezzamento negativo in ordine al requisito dell'attendibilità intrinseca del più ampio apporto.

Né ancora è possibile capire in che termini decisivi avrebbe dovuto considerarsi la mancanza di indicazioni provenienti da alcune altre fonti citate facendo riferimento solo a certi esiti investigativi con evidenza non esaustivi.


L'intero impianto della sentenza di appello ha mostrato di attribuire decisiva rilevanza, ai fini del definitivo riscontro delle accuse di appartenenza al clan camorristico, non tanto alle conversazioni intercettate il 18 novembre 2010, quanto alle sopraggiunte dichiarazioni provenienti da Lombardi e La Manna, giacché convergenti nel rappresentare, secondo la descrizione riportata in motivazione, l'incondizionata disponibilità di Maietta a fornire con continuità apporti associativi - in particolare nel settore delle estorsioni e del traffico degli stupefacenti - dello stesso genere di quelli già indicati da Belgiorno. Da ciò è, di conseguenza, derivato il chiaro apprezzamento - con riferimento al *thema probandum* della condotta partecipativa su cui dovevano vertere i riscontri esterni - del sicuro ruolo dinamico funzionale quale esplicazione dell'inserimento di Maietta nel clan mafioso, avendosi così la prova del reato associativo ascritto.

A fronte di ciò, il motivo del ricorso viene a rappresentare solo diversi apprezzamenti di merito in ordine ai punti di convergenza delle dichiarazioni, in modo da porre piuttosto in luce le autonome esperienze e conoscenze delle fonti, non risultando peraltro che le relazioni e gli impieghi diversi nel tempo nelle attività associative, via via descritti dai dichiaranti, siano incompatibili fra loro.

Con riferimento poi agli altri aspetti relativi all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, i rilievi difensivi non considerano le positive verifiche al riguardo adeguatamente rappresentate, anche per Lombardi e La Manna, nel paragrafo dedicato a tale tema della motivazione della sentenza di appello (pagg. 22-25).

Cogliendosi per il resto solamente l'invocazione di diversi apprezzamenti di merito e la rappresentazione di doglianze tutte prive della dovuta specificità, il motivo in trattazione deve ritenersi nel suo complesso destituito di fondamento.

10.3.2. Per intero inammissibile si rivela il secondo motivo, lamentando in modo assolutamente generico l'assenza di motivazione in punto di diniego delle



attenuanti generiche e di dosimetria della pena, quando i giudici di merito non hanno mancato di fornire chiare spiegazioni sotto entrambi i profili in questione.

Per quanto riguarda le attenuanti generiche, le considerazioni che indicano le modalità della condotta di partecipazione, l'allarme derivante dalle attività estorsive commesse in tale ambito e le altre caratteristiche del sodalizio camorristico, appaiono certamente riferite pure a Maietta. Mentre relativamente alla dosimetria della pena si fa in particolare riferimento, quale dato negativo, alla progressione e sistematicità delle condotte nel tempo nonostante l'alternarsi del vertice associativo al quale dovere rispondere. Cioè si illustra esaurientemente l'esercizio del potere discrezionale secondo i parametri di cui art. 113 cod. pen.

#### 11. Michele Ferraro

11.1. E' stato condannato alla pena di anni otto di reclusione ed euro seimila di multa in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di cui ai capi c (estorsione in pregiudizio di Valentino Alfonso), g (tentata estorsione in pregiudizio di Tedesco Giovanni), i (tentata estorsione in danno di De Monaco Guido), m (tentata estorsione in danno di Razzano Domenico), n (tentata estorsione in danno di Tramontano Carmine) e v (tentata estorsione in danno di Izzo Antonio).


11.2. Il ricorso sottoscritto dall'Avv. Romolo Vignola è affidato a due motivi.

11.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., 629, secondo comma, 628, terzo comma n. 1, cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991.

Si osserva preliminarmente che sono rimasti senza risposta i rilievi tesi a evidenziare la singolarità della circostanza che a Ferraro Michele sia stata contestata una nutrita serie di condotte estorsive, ma non quella associativa.

Quanto all'imputazione di cui al capo c) relativa all'estorsione in pregiudizio di Valentino Alfonso, si rileva la genericità della semplice citazione di tale imprenditore nelle conversazioni intercettate il 13 novembre 2010. Si afferma poi che non hanno ricevuto adeguata risposta le obiezioni che avevano posto in evidenza la tardività delle accuse mosse a Ferraro da Valentino. Si aggiunge che non è stato adeguatamente considerato il coinvolgimento del medesimo Valentino in vicende criminali e che ingiustificatamente non si sono accolti i rilievi fondati su dichiarazioni rese sempre dal predetto in altro processo per fatti analoghi. Si conclude quindi che è mancato il necessario vaglio dell'attendibilità.

Relativamente ai fatti ascritti al capo g), si rileva che sono state richiamate le intercettazioni di conversazioni fra Magliocca e Ferraro ignorandosi la parentela fra i due, le obiezioni svolte in ordine alla scarsa chiarezza dei dialoghi



citati e l'assenza di accuse provenienti dalle dichiarazioni dei collaboratori su tali fatti.

Con riferimento all'imputazione di cui al capo i), si osserva che dalle conversazioni citate non emergevano ruoli e altre precise indicazioni circa la partecipazione ai fatti. In senso divergente rispetto alla lettura accusatoria di tali conversazioni si era espresso Lombardi. Mentre la persona offesa non aveva riconosciuto il giovane che aveva riscosso il denaro, chiarendo che negli ultimi anni non aveva versato nulla perché la cava che gestiva non aveva più lavorato.

Con riguardo al capo k), si obietta che le conversazioni menzionate facevano riferimento solo a Lombardi e che anch'esse non erano chiare. Non si è inoltre spiegato come la stessa pretesa estorsiva fosse stata al contempo riferita al gruppo Ciardiello - Nuzzo - Martino in competizione con quello di Ferraro e come potesse Magliocca, pur essendo vicino a Ferraro, trovarsi nell'auto di Ciardiello. Né si è tenuto conto che la persona offesa, riferendo che solo una volta erano venuti dei soggetti a chiedergli soldi, non aveva riconosciuto Ferraro o Magliocca.

Quanto al capo n), si rappresenta che, valorizzandosi le conversazioni intercettate, si è immaginato che dalle parole si sarebbe passati ai fatti. Le altre conversazioni citate a riscontro non avevano visto comparire Michele Ferraro. I collaboratori non lo avevano nominato allorquando avevano riferito su estorsioni allo stesso imprenditore (ossia Razzano) che avevano avuto inizio anni addietro.

In ordine al capo m) si osserva che sono stati ancora citati passaggi poco chiari relativi alla stessa conversazione all'interno dell'abitazione di Ferraro. Il «pizzino» a tal riguardo menzionato non avrebbe potuto suffragare l'addebito mosso a causa della ridotta valenza dimostrativa di un simile documento. Nessun altro riscontro era stato individuato. Da parte sua, la persona offesa aveva reso anche in tal caso dichiarazioni a smentita delle accuse mosse a Ferraro.

Relativamente al capo v) si rileva che le accuse si sono ancora una volta <sup>ca</sup> baste sulle conversazioni intercettate. Esse però erano rimaste non confermate dalle dichiarazioni di Farina e Martino. Il "pizzino" citato, tanto più nella specie, risultava irrilevante contenendo l'inconsistente indicazione solo di iniziali. Farina aveva peraltro riferito il ruolo di collettore di tangenti svolto dalla persona offesa.

Nel prosieguo del motivo si ribadisce che tutta la ricostruzione accusatoria è rimasta condizionata dalle contraddizioni investigative sui ruoli assegnati agli imputati all'interno dei diversi gruppi. Si osserva poi che è mancata qualsiasi verifica in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori. Si aggiunge che non si è dato conto per ciascuna imputazione della sussistenza degli estremi dell'aggravante prevista dall'art. 7 legge n. 203 del 1991. Infine, si rileva che non si sono evidenziati altri elementi idonei a colmare l'incompletezza probatoria.

11.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 62-*bis*, 132 e 133 cod. pen. e vizio della motivazione relativamente al diniego delle circostanze generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, essendo intervenuti al riguardo solo generici accenni riferibili sempre a tutti gli imputati.

11.3. Il ricorso è infondato.

11.3.1. Con il primo motivo si ripropongono preliminarmente interrogativi circa la mancata contestazione a Ferraro del reato associativo che, riguardando semplicemente le iniziative dell'accusa, non possono avere alcuna rilevanza in ordine alla corretta verifica della ricostruzione dei fatti estorsivi qui in addebito.

Ci si occupa poi dell'estorsione in danno di Valentino Alfonso ascritta a Ferraro al capo c), in concorso con D'Albenzio Clemente e D'Albenzio Giorgio.

Al riguardo giova ribadire che la sentenza di appello ripercorre, come già ancor più dettagliatamente avvenuto in primo grado, le vicende estorsive di cui è rimasto vittima Valentino, collocate nel dicembre 2009 – maggio 2010, ma ancora prima già in corrispondenza della Pasqua del 2009. E solo a tali ultimi fatti si riferiscono le accuse di estorsione consumata ascritte in questo processo.

In occasione delle iniziative più recenti di cui sopra, a fronte del mancato pagamento per il rifiuto a questo punto opposto dalla vittima, si avevano minacce tramite colpi pistola nel dicembre del 2010 e un'ulteriore ritorsione rappresentata dall'incendio dell'autovettura di Valentino nell'ottobre 2011. Il procedimento penale per tali fatti - successivi a quelli qui in contestazione - si è concluso con la condanna di D'Albenzio Giorgio e Andrea per il reato di tentata estorsione.

Le censure mosse nel ricorso, ponendo al centro dei ragionamenti seguiti dai giudici di merito soltanto le dichiarazioni rese da Valentino, trascurano del tutto le conversazioni intercettate il 29 ottobre 2010 e il 13 novembre 2010 che, come ancora rappresentato nella sentenza di appello (pagg. 45 e 49), danno contezza della posizione di Valentino di vittima "storica" di condotte estorsive del clan, con il coinvolgimento in esse, fra gli altri, di D'Albenzio Giorgio e Andrea e di Ferraro.

Proprio partendo dal confronto con queste risultanze rese note a Valentino solo nel corso dell'audizione in data 11 dicembre 2012, i giudici di merito hanno verificato il contributo di tale dichiarante, sotto il profilo della certezza della sua posizione di vittima "storica" delle estorsioni del clan e dell'attendibilità della sua apertura, in ragione non già della necessità di accreditarsi come persona offesa per sfuggire ad accuse di collusione con i clan (dalle quali comunque lo stesso era stato già assolto), ma invece della faticosa acquisizione, con il passare del tempo, della consapevolezza dell'impossibilità di negare alcun risvolto dei fatti.

La Corte di appello approfondendo il tema esprime il convincimento, in forza di ampie e articolate considerazioni, che Valentino, sentito come vittima delle

condotte estorsive, solo progressivamente si sia reso conto di dovere narrare in termini di piena completezza di non avere solo rifiutato i pagamenti, di modo che nel corso della nuova audizione del dicembre 2012, avuto letto il contenuto delle intercettazioni che dimostravano come invece avesse ceduto fino ad un certo punto e sempre più conscio della permanente esposizione al pericolo dovuto alla decisione di opporsi (pericolo confermato nella sua gravità ancora dall'attentato subito dell'ottobre 2011), ha fornito ampie descrizioni circa i fatti di Pasqua 2009, chiamando in causa, secondo i rispettivi ruoli, Ferraro e i due D'Albenzio.

Il ricorso di Ferraro, rappresentando il percorso delle dichiarazioni di Valentino nel tempo, non smentisce la logicità delle suddette spiegazioni che rispondono anche ai rilievi circa la «tardività» della accuse per i fatti qui ascritti.

D'altra parte, le censure omettono altresì di considerare le dichiarazioni di Lombardi che, come pure rappresentato in sentenza, disegnano una cornice del tutto coerente con la costante posizione di vittima del clan assunta da Valentino, così come con il risvolto che lo stesso inizialmente aveva invece pagato.

Risultano quindi infondati i rilievi mossi in relazione alla citata imputazione.

Per il resto il motivo, quanto ai singoli episodi contestati, all'apprezzamento e alla valenza delle accuse dei collaboratori e in generale dell'intero compendio probatorio, al significato da attribuire alle posizioni di contrasto fra i gruppi, agli estremi dell'aggravante prevista dall'art. 7 legge n. 203. del 1991, espone rilievi praticamente identici a quelli via via svolti in relazione ai medesimi temi nel ricorso a firma dello stesso Avv. Vignola nell'interesse del coimputato Magliocca.

Sicché, con riguardo all'infondatezza di tali ultimi rilievi è sufficiente richiamare quanto già ampiamente osservato trattando il ricorso di Magliocca.

11.3.2. Parimenti non possono accogliersi le doglianze svolte con il secondo motivo circa il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio.

Ed infatti, l'esclusione di dette attenuanti secondo quanto ancora esposto nella sentenza di appello (pag. 102) è stata supportata da insindacabili considerazioni di merito che, seppure riferite anche ad altri imputati, certamente si addicono all'intera ricostruzione delle condotte poste in essere da Ferraro.

Conclusioni dello stesso genere vanno rassegnate avuto riguardo alle spiegazioni intervenute in ordine alla determinazione della pena in concreto.

Le contrarie osservazioni difensive dimostrano solo la non condivisione del modo in cui si è motivatamente esercitato il potere discrezionale in materia, facendosi fra l'altro riferimento a un impegno seriale nelle attività estorsive che, seguendo l'intera ricostruzione della condotta di Ferraro, va ben al di là della pura e semplice realizzazione materiale dei singoli fatti di cui alle imputazioni.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a large, stylized cursive mark, and there are smaller initials above it.



12. In conclusione, i ricorsi di Briouk Salouh e Franceschetti Vittorio Emanuele vanno dichiarati inammissibili, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, mentre i ricorsi degli altri imputati debbono essere rigettati con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi di Briouk Salouh e di Franceschetti Vittorio Emanuele e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti e condanna gli stessi al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26 marzo 2019.